

Gazzetta ufficiale

L 270

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

24 ottobre 2019

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento Delegato (UE) 2019/1755** Della Commissione dell'8 agosto 2019 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1756** della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno ⁽¹⁾ 57
- ★ **Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1757** della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi ⁽¹⁾ 60
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1758** della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura ⁽¹⁾ 63
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1759** della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano ⁽¹⁾ 66
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1760** della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento ⁽¹⁾ 69

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1761 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame ⁽¹⁾ 72
- ★ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1762 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche ⁽¹⁾ 75

DECISIONI

- ★ Decisione (UE) 2019/1763 del Consiglio del 4 ottobre 2019 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche delle specifiche per registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) 79
- ★ Decisione Delegata (UE) 2019/1764 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura ⁽¹⁾ 81
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1765 della Commissione del 22 ottobre 2019 che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/UE [notificata con il numero C(2019) 7460] ⁽¹⁾ 83
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico 94
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1767 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina [notificata con il numero C(2019) 7635] ⁽¹⁾ 97
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1768 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini [notificata con il numero C(2019) 7636] ⁽¹⁾ 100
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1769 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES [notificata con il numero C(2019) 7637] ⁽¹⁾ 103
- ★ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1770 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7639] ⁽¹⁾ 107

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1771 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2019) 7641] ⁽¹⁾** 110
- ★ **Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1772 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7642] ⁽¹⁾** 113
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1773 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona [notificata con il numero C(2019) 7643] ⁽¹⁾** 116
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2019/1774 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina [notificata con il numero C(2019) 7644] ⁽¹⁾** 120
- ★ **Decisione Di Esecuzione (UE) 2019/1775 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina [notificata con il numero C(2019) 7647] ⁽¹⁾** 123

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1755 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2019

che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 istituisce una classificazione comune delle unità territoriali al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.
- (2) Gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 elencano le unità territoriali da utilizzare per le statistiche.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003, gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dell'anno civile, rispettando solitamente un intervallo minimo di tre anni.
- (4) La classificazione NUTS è stata modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/2066 della Commissione ⁽²⁾.
- (5) In base alle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri, la divisione territoriale di vari Stati membri è cambiata rispetto all'ultima modifica della classificazione NUTS.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1059/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1059/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) il presente regolamento si applica decorrere dal 1° gennaio 2021, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1059/2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«Allegato I

Classificazione NUTS (codice — nome)

BELGIO

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BE			
BE1	Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest		
BE10		Région de Bruxelles-Capitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest	
BE100			Arr. ⁽¹⁾ de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
BE2	Vlaams Gewest		
BE21		Prov. ⁽²⁾ Antwerpen	
BE211			Arr. Antwerpen
BE212			Arr. Mechelen
BE213			Arr. Turnhout
BE22		Prov. Limburg (BE)	
BE223			Arr. Tongeren
BE224			Arr. Hasselt
BE225			Arr. Maaseik
BE23		Prov. Oost-Vlaanderen	
BE231			Arr. Aalst
BE232			Arr. Dendermonde
BE233			Arr. Eeklo
BE234			Arr. Gent
BE235			Arr. Oudenaarde
BE236			Arr. Sint-Niklaas
BE24		Prov. Vlaams-Brabant	
BE241			Arr. Halle-Vilvoorde
BE242			Arr. Leuven
BE25		Prov. West-Vlaanderen	
BE251			Arr. Brugge
BE252			Arr. Diksmuide
BE253			Arr. Ieper
BE254			Arr. Kortrijk
BE255			Arr. Oostende

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3				
BE256	Région wallonne		Arr. Roeselare				
BE257			Arr. Tielt				
BE258			Arr. Veurne				
BE3			Prov. Brabant Wallon				
BE31							
BE310					Arr. Nivelles		
BE32					Prov. Hainaut		
BE323							Arr. Mons
BE328							Arr. Tournai-Mouscron
BE329							Arr. La Louvière
BE32 A					Arr. Ath		
BE32B					Arr. Charleroi		
BE32C					Arr. Soignies		
BE32D					Arr. Thuin		
BE33					Prov. Liège		
BE331							Arr. Huy
BE332							Arr. Liège
BE334							Arr. Waremme
BE335			Arr. Verviers — communes francophones				
BE336			Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft				
BE34			Prov. Luxembourg (BE)				
BE341					Arr. Arlon		
BE342					Arr. Bastogne		
BE343					Arr. Marche-en-Famenne		
BE344					Arr. Neufchâteau		
BE345					Arr. Virton		
BE35					Prov. Namur		
BE351	Arr. Dinant						
BE352	Arr. Namur						
BE353	Arr. Philippeville						
BEZ	Extra-Regio NUTS 1						
BEZZ			Extra-Regio NUTS 2				
BEZZZ					Extra-Regio NUTS 3		

(¹) "Arr." è l'abbreviazione di "Arrondissement administratif" in francese o "Administratief arrondissement" in neerlandese.

(²) "Prov." è l'abbreviazione di "Province" in francese o "Provincie" in neerlandese.

BULGARIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BG			
BG3	Северна и Югоизточна България		
BG31		Северозападен	
BG311			Видин
BG312			Монтана
BG313			Враца
BG314			Плевен
BG315			Ловеч
BG32		Северен централен	
BG321			Велико Търново
BG322			Габрово
BG323			Русе
BG324			Разград
BG325			Силистра
BG33		Североизточен	
BG331			Варна
BG332			Добрич
BG333			Шумен
BG334			Търговище
BG34		Югоизточен	
BG341			Бургас
BG342			Сливен
BG343			Ямбол
BG344			Стара Загора
BG4	Югозападна и Южна централна България		
BG41		Югозападен	
BG411			София (столица)
BG412			София
BG413			Благоевград
BG414			Перник
BG415			Кюстендил
BG42		Южен централен	
BG421			Пловдив
BG422			Хасково
BG423			Пазарджик
BG424			Смолян

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
BG425	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Кърджали
BGZ			
BGZZ			
BGZZZ			Extra-Regio NUTS 3

CECHIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
CZ	Česko					
CZ0						
CZ01				Praha		
CZ010					Hlavní město Praha	
CZ02				Střední Čechy		
CZ020					Středočeský kraj	
CZ03				Jihozápad		
CZ031					Jihočeský kraj	
CZ032					Plzeňský kraj	
CZ04				Severozápad		
CZ041					Karlovarský kraj	
CZ042					Ústecký kraj	
CZ05				Severovýchod		
CZ051					Liberecký kraj	
CZ052					Královéhradecký kraj	
CZ053					Pardubický kraj	
CZ06				Jihovýchod		
CZ063					Kraj Vysočina	
CZ064					Jihomoravský kraj	
CZ07				Střední Morava		
CZ071					Olomoucký kraj	
CZ072					Zlínský kraj	
CZ08				Moravskoslezsko		
CZ080					Moravskoslezský kraj	
CZZ				Extra-Regio NUTS 1		
CZZZ					Extra-Regio NUTS 2	
CZZZZ						Extra-Regio NUTS 3

DANIMARCA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DK			
DK0	Danmark		
DK01		Hovedstaden	
DK011			Byen København
DK012			Københavns omegn
DK013			Nordsjælland
DK014			Bornholm
DK02		Sjælland	
DK021			Østsjælland
DK022			Vest- og Sydsjælland
DK03		Syddanmark	
DK031			Fyn
DK032			Sydjylland
DK04		Midtjylland	
DK041			Vestjylland
DK042			Østjylland
DK05		Nordjylland	
DK050			Nordjylland
DKZ	Extra-Regio NUTS 1		
DKZZ		Extra-Regio NUTS 2	
DKZZZ			Extra-Regio NUTS 3

GERMANIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE			
DE1	Baden-Württemberg		
DE11		Stuttgart	
DE111			Stuttgart, Stadtkreis
DE112			Böblingen
DE113			Esslingen
DE114			Göppingen
DE115			Ludwigsburg
DE116			Rems-Murr-Kreis
DE117			Heilbronn, Stadtkreis
DE118			Heilbronn, Landkreis

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE119			Hohenlohekreis
DE11 A			Schwäbisch Hall
DE11B			Main-Tauber-Kreis
DE11C			Heidenheim
DE11D			Ostalbkreis
DE12		Karlsruhe	
DE121			Baden-Baden, Stadtkreis
DE122			Karlsruhe, Stadtkreis
DE123			Karlsruhe, Landkreis
DE124			Rastatt
DE125			Heidelberg, Stadtkreis
DE126			Mannheim, Stadtkreis
DE127			Neckar-Odenwald-Kreis
DE128			Rhein-Neckar-Kreis
DE129			Pforzheim, Stadtkreis
DE12 A			Calw
DE12B			Enzkreis
DE12C			Freudenstadt
DE13		Freiburg	
DE131			Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132			Breisgau-Hochschwarzwald
DE133			Emmendingen
DE134			Ortenaukreis
DE135			Rottweil
DE136			Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137			Tuttlingen
DE138			Konstanz
DE139			Lörrach
DE13 A			Waldshut
DE14		Tübingen	
DE141			Reutlingen
DE142			Tübingen, Landkreis
DE143			Zollernalbkreis
DE144			Ulm, Stadtkreis
DE145			Alb-Donau-Kreis
DE146			Biberach

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE147			Bodenseekreis
DE148			Ravensburg
DE149			Sigmaringen
DE2	Bayern		
DE21		Oberbayern	
DE211			Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212			München, Kreisfreie Stadt
DE213			Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214			Altötting
DE215			Berchtesgadener Land
DE216			Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217			Dachau
DE218			Ebersberg
DE219			Eichstätt
DE21 A			Erding
DE21B			Freising
DE21C			Fürstenfeldbruck
DE21D			Garmisch-Partenkirchen
DE21E			Landsberg am Lech
DE21F			Miesbach
DE21G			Mühldorf a. Inn
DE21H			München, Landkreis
DE21I			Neuburg-Schrobenhausen
DE21 J			Pfaffenhofen a. d. Ilm
DE21K			Rosenheim, Landkreis
DE21L			Starnberg
DE21M			Traunstein
DE21N			Weilheim-Schongau
DE22		Niederbayern	
DE221			Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222			Passau, Kreisfreie Stadt
DE223			Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224			Deggendorf
DE225			Freyung-Grafenau
DE226			Kelheim
DE227			Landshut, Landkreis
DE228			Passau, Landkreis
DE229			Regen
DE22 A			Rottal-Inn

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE22B			Straubing-Bogen
DE22C			Dingolfing-Landau
DE23		Oberpfalz	
DE231			Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232			Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233			Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
DE234			Amberg-Sulzbach
DE235			Cham
DE236			Neumarkt i. d. OPf.
DE237			Neustadt a. d. Waldnaab
DE238			Regensburg, Landkreis
DE239			Schwandorf
DE23 A			Tirschenreuth
DE24		Oberfranken	
DE241			Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242			Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243			Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244			Hof, Kreisfreie Stadt
DE245			Bamberg, Landkreis
DE246			Bayreuth, Landkreis
DE247			Coburg, Landkreis
DE248			Forchheim
DE249			Hof, Landkreis
DE24 A			Kronach
DE24B			Kulmbach
DE24C			Lichtenfels
DE24D			Wunsiedel i. Fichtelgebirge
DE25		Mittelfranken	
DE251			Ansbach, Kreisfreie Stadt
DE252			Erlangen, Kreisfreie Stadt
DE253			Fürth, Kreisfreie Stadt
DE254			Nürnberg, Kreisfreie Stadt
DE255			Schwabach, Kreisfreie Stadt
DE256			Ansbach, Landkreis
DE257			Erlangen-Höchstadt
DE258			Fürth, Landkreis

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE259			Nürnberger Land
DE25 A			Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim
DE25B			Roth
DE25C			Weißenburg-Gunzenhausen
DE26		Unterfranken	
DE261			Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt
DE262			Schweinfurt, Kreisfreie Stadt
DE263			Würzburg, Kreisfreie Stadt
DE264			Aschaffenburg, Landkreis
DE265			Bad Kissingen
DE266			Rhön-Grabfeld
DE267			Haßberge
DE268			Kitzingen
DE269			Miltenberg
DE26 A			Main-Spessart
DE26B			Schweinfurt, Landkreis
DE26C			Würzburg, Landkreis
DE27		Schwaben	
DE271			Augsburg, Kreisfreie Stadt
DE272			Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt
DE273			Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt
DE274			Memmingen, Kreisfreie Stadt
DE275			Aichach-Friedberg
DE276			Augsburg, Landkreis
DE277			Dillingen a.d. Donau
DE278			Günzburg
DE279			Neu-Ulm
DE27 A			Lindau (Bodensee)
DE27B			Ostallgäu
DE27C			Unterallgäu
DE27D			Donau-Ries
DE27E			Oberallgäu
DE3	Berlin		
DE30		Berlin	
DE300			Berlin
DE4	Brandenburg		
DE40		Brandenburg	
DE401			Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE402			Cottbus, Kreisfreie Stadt
DE403			Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt
DE404			Potsdam, Kreisfreie Stadt
DE405			Barnim
DE406			Dahme-Spreewald
DE407			Elbe-Elster
DE408			Havelland
DE409			Märkisch-Oderland
DE40 A			Oberhavel
DE40B			Oberspreewald-Lausitz
DE40C			Oder-Spree
DE40D			Ostprignitz-Ruppin
DE40E			Potsdam-Mittelmark
DE40F			Prignitz
DE40G			Spree-Neiße
DE40H			Teltow-Fläming
DE40I			Uckermark
DE5	Bremen		
DE50		Bremen	
DE501			Bremen, Kreisfreie Stadt
DE502			Bremerhaven, Kreisfreie Stadt
DE6	Hamburg		
DE60		Hamburg	
DE600			Hamburg
DE7	Hessen		
DE71		Darmstadt	
DE711			Darmstadt, Kreisfreie Stadt
DE712			Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
DE713			Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt
DE714			Wiesbaden, Kreisfreie Stadt
DE715			Bergstraße
DE716			Darmstadt-Dieburg
DE717			Groß-Gerau
DE718			Hochtaunuskreis
DE719			Main-Kinzig-Kreis
DE71 A			Main-Taunus-Kreis
DE71B			Odenwaldkreis
DE71C			Offenbach, Landkreis
DE71D			Rheingau-Taunus-Kreis

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE71E			Wetteraukreis
DE72		Gießen	
DE721			Gießen, Landkreis
DE722			Lahn-Dill-Kreis
DE723			Limburg-Weilburg
DE724			Marburg-Biedenkopf
DE725			Vogelsbergkreis
DE73		Kassel	
DE731			Kassel, Kreisfreie Stadt
DE732			Fulda
DE733			Hersfeld-Rotenburg
DE734			Kassel, Landkreis
DE735			Schwalm-Eder-Kreis
DE736			Waldeck-Frankenberg
DE737			Werra-Meißner-Kreis
DE8	Mecklenburg-Vorpommern		
DE80		Mecklenburg-Vorpommern	
DE803			Rostock, Kreisfreie Stadt
DE804			Schwerin, Kreisfreie Stadt
DE80 J			Mecklenburgische Seenplatte
DE80K			Landkreis Rostock
DE80L			Vorpommern-Rügen
DE80M			Nordwestmecklenburg
DE80N			Vorpommern-Greifswald
DE80O			Ludwigslust-Parchim
DE9	Niedersachsen		
DE91		Braunschweig	
DE911			Braunschweig, Kreisfreie Stadt
DE912			Salzgitter, Kreisfreie Stadt
DE913			Wolfsburg, Kreisfreie Stadt
DE914			Gifhorn
DE916			Goslar
DE917			Helmstedt
DE918			Northeim
DE91 A			Peine
DE91B			Wolfenbüttel
DE91C			Göttingen
DE92		Hannover	
DE922			Diepholz

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DE923			Hamel-Pyrmont
DE925			Hildesheim
DE926			Holzminen
DE927			Nienburg (Weser)
DE928			Schaumburg
DE929			Region Hannover
DE93		Lüneburg	
DE931			Celle
DE932			Cuxhaven
DE933			Harburg
DE934			Lüchow-Dannenberg
DE935			Lüneburg, Landkreis
DE936			Osterholz
DE937			Rotenburg (Wümme)
DE938			Heidekreis
DE939			Stade
DE93 A			Uelzen
DE93B			Verden
DE94		Weser-Ems	
DE941			Delmenhorst, Kreisfreie Stadt
DE942			Emden, Kreisfreie Stadt
DE943			Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
DE944			Osnabrück, Kreisfreie Stadt
DE945			Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt
DE946			Ammerland
DE947			Aurich
DE948			Cloppenburg
DE949			Emsland
DE94 A			Friesland (DE)
DE94B			Grafschaft Bentheim
DE94C			Leer
DE94D			Oldenburg, Landkreis
DE94E			Osnabrück, Landkreis
DE94F			Vechta
DE94G			Wesermarsch
DE94H			Wittmund

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA	Nordrhein-Westfalen		
DEA1		Düsseldorf	
DEA11			Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
DEA12			Duisburg, Kreisfreie Stadt
DEA13			Essen, Kreisfreie Stadt
DEA14			Krefeld, Kreisfreie Stadt
DEA15			Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt
DEA16			Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt
DEA17			Oberhausen, Kreisfreie Stadt
DEA18			Remscheid, Kreisfreie Stadt
DEA19			Solingen, Kreisfreie Stadt
DEA1 A			Wuppertal, Kreisfreie Stadt
DEA1B			Kleve
DEA1C			Mettmann
DEA1D			Rhein-Kreis Neuss
DEA1E			Viersen
DEA1F			Wesel
DEA2		Köln	
DEA22			Bonn, Kreisfreie Stadt
DEA23			Köln, Kreisfreie Stadt
DEA24			Leverkusen, Kreisfreie Stadt
DEA26			Düren
DEA27			Rhein-Erft-Kreis
DEA28			Euskirchen
DEA29			Heinsberg
DEA2 A			Oberbergischer Kreis
DEA2B			Rheinisch-Bergischer Kreis
DEA2C			Rhein-Sieg-Kreis
DEA2D			Städteregion Aachen
DEA3		Münster	
DEA31			Bottrop, Kreisfreie Stadt
DEA32			Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt
DEA33			Münster, Kreisfreie Stadt
DEA34			Borken
DEA35			Coesfeld
DEA36			Recklinghausen
DEA37			Steinfurt
DEA38			Warendorf

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEA4		Detmold	
DEA41			Bielefeld, Kreisfreie Stadt
DEA42			Gütersloh
DEA43			Herford
DEA44			Höxter
DEA45			Lippe
DEA46			Minden-Lübbecke
DEA47			Paderborn
DEA5		Arnsberg	
DEA51			Bochum, Kreisfreie Stadt
DEA52			Dortmund, Kreisfreie Stadt
DEA53			Hagen, Kreisfreie Stadt
DEA54			Hamm, Kreisfreie Stadt
DEA55			Herne, Kreisfreie Stadt
DEA56			Ennepe-Ruhr-Kreis
DEA57			Hochsauerlandkreis
DEA58			Märkischer Kreis
DEA59			Olpe
DEA5 A			Siegen-Wittgenstein
DEA5B			Soest
DEA5C			Unna
DEB	Rheinland-Pfalz		
DEB1		Koblenz	
DEB11			Koblenz, Kreisfreie Stadt
DEB12			Ahrweiler
DEB13			Altenkirchen (Westerwald)
DEB14			Bad Kreuznach
DEB15			Birkenfeld
DEB17			Mayen-Koblenz
DEB18			Neuwied
DEB1 A			Rhein-Lahn-Kreis
DEB1B			Westerwaldkreis
DEB1C			Cochem-Zell
DEB1D			Rhein-Hunsrück-Kreis
DEB2		Trier	
DEB21			Trier, Kreisfreie Stadt
DEB22			Bernkastel-Wittlich
DEB23			Eifelkreis Bitburg-Prüm
DEB24			Vulkaneifel

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEB25			Trier-Saarburg
DEB3		Rheinhessen-Pfalz	
DEB31			Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt
DEB32			Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt
DEB33			Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt
DEB34			Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt
DEB35			Mainz, Kreisfreie Stadt
DEB36			Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt
DEB37			Pirmasens, Kreisfreie Stadt
DEB38			Speyer, Kreisfreie Stadt
DEB39			Worms, Kreisfreie Stadt
DEB3A			Zweibrücken, Kreisfreie Stadt
DEB3B			Alzey-Worms
DEB3C			Bad Dürkheim
DEB3D			Donnersbergkreis
DEB3E			Germersheim
DEB3F			Kaiserslautern, Landkreis
DEB3G			Kusel
DEB3H			Südliche Weinstraße
DEB3I			Rhein-Pfalz-Kreis
DEB3J			Mainz-Bingen
DEB3K			Südwestpfalz
DEC	Saarland		
DEC0		Saarland	
DEC01			Regionalverband Saarbrücken
DEC02			Merzig-Wadern
DEC03			Neunkirchen
DEC04			Saarlouis
DEC05			Saarpfalz-Kreis
DEC06			St. Wendel
DED	Sachsen		
DED2		Dresden	
DED21			Dresden, Kreisfreie Stadt
DED2C			Bautzen
DED2D			Görlitz
DED2E			Meißen
DED2F			Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DED4		Chemnitz	
DED41			Chemnitz, Kreisfreie Stadt
DED42			Erzgebirgskreis
DED43			Mittelsachsen
DED44			Vogtlandkreis
DED45			Zwickau
DED5		Leipzig	
DED51			Leipzig, Kreisfreie Stadt
DED52			Leipzig
DED53			Nordsachsen
DEE	Sachsen-Anhalt		
DEE0		Sachsen-Anhalt	
DEE01			Dessau-Roßlau, Kreisfreie Stadt
DEE02			Halle (Saale), Kreisfreie Stadt
DEE03			Magdeburg, Kreisfreie Stadt
DEE04			Altmarkkreis Salzwedel
DEE05			Anhalt-Bitterfeld
DEE06			Jerichower Land
DEE07			Börde
DEE08			Burgenlandkreis
DEE09			Harz
DEE0 A			Mansfeld-Südharz
DEE0B			Saalekreis
DEE0C			Salzlandkreis
DEE0D			Stendal
DEE0E			Wittenberg
DEF	Schleswig-Holstein		
DEF0		Schleswig-Holstein	
DEF01			Flensburg, Kreisfreie Stadt
DEF02			Kiel, Kreisfreie Stadt
DEF03			Lübeck, Kreisfreie Stadt
DEF04			Neumünster, Kreisfreie Stadt
DEF05			Dithmarschen
DEF06			Herzogtum Lauenburg
DEF07			Nordfriesland
DEF08			Ostholstein
DEF09			Pinneberg
DEF0 A			Plön
DEF0B			Rendsburg-Eckernförde

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEF0C			Schleswig-Flensburg
DEF0D			Segeberg
DEF0E			Steinburg
DEF0F			Stormarn
DEG	Thüringen		
DEG0		Thüringen	
DEG01			Erfurt, Kreisfreie Stadt
DEG02			Gera, Kreisfreie Stadt
DEG03			Jena, Kreisfreie Stadt
DEG04			Suhl, Kreisfreie Stadt
DEG05			Weimar, Kreisfreie Stadt
DEG06			Eichsfeld
DEG07			Nordhausen
DEG09			Unstrut-Hainich-Kreis
DEG0 A			Kyffhäuserkreis
DEG0B			Schmalkalden-Meiningen
DEG0C			Gotha
DEG0D			Sömmerda
DEG0E			Hildburghausen
DEG0F			Ilm-Kreis
DEG0G			Weimarer Land
DEG0H			Sonneberg
DEG0I			Saalfeld-Rudolstadt
DEG0 J			Saale-Holzland-Kreis
DEG0K			Saale-Orla-Kreis
DEG0L			Greiz
DEG0M			Altenburger Land
DEG0N			Eisenach, Kreisfreie Stadt
DEG0P			Wartburgkreis

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
DEZ	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3
DEZZ			
DEZZZ			

ESTONIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
EE	Eesti	Eesti	Põhja-Eesti Lääne-Eesti Lõuna-Eesti Kesk-Eesti Kirde-Eesti			
EE0						
EE00						
EE001						
EE004						
EE008						
EE009						
EE00 A						
EEZ				Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3
EEZZ						
EEZZZ						

IRLANDA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
IE	Ireland	Northern and Western	Border West	
IE0				
IE04				
IE041				
IE042		Southern	Mid-West South-East South-West	
IE05				
IE051				
IE052				
IE053		Eastern and Midland	Dublin Mid-East Midland	
IE06				
IE061				
IE062				
IE063		Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3
IEZ				
IEZZ				
IEZZZ				

GRECIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
EL			
EL3	Αττική		
EL30		Αττική	
EL301			Βόρειος Τομέας Αθηνών
EL302			Δυτικός Τομέας Αθηνών
EL303			Κεντρικός Τομέας Αθηνών
EL304			Νότιος Τομέας Αθηνών
EL305			Ανατολική Αττική
EL306			Δυτική Αττική
EL307			Πειραιάς, Νήσοι
EL4	Νησιά Αιγαίου, Κρήτη		
EL41		Βόρειο Αιγαίο	
EL411			Λέσβος, Λήμνος
EL412			Ικαρία, Σάμος
EL413			Χίος
EL42		Νότιο Αιγαίο	
EL421			Κάλυμνος, Κάρπαθος – Ηρωική Νήσος Κάσος, Κως, Ρόδος
EL422			Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος
EL43		Κρήτη	
EL431			Ηράκλειο
EL432			Λασιθί
EL433			Ρέθυμνο
EL434			Χανιά
EL5	Βόρεια Ελλάδα		
EL51		Ανατολική Μακεδονία, Θράκη	
EL511			Έβρος
EL512			Ξάνθη
EL513			Ροδόπη
EL514			Δράμα
EL515			Θάσος, Καβάλα
EL52		Κεντρική Μακεδονία	
EL521			Ημαθία
EL522			Θεσσαλονίκη
EL523			Κιλκίς
EL524			Πέλλα
EL525			Πιερία

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
EL526			Σέρρες
EL527			Χαλκιδική
EL53		Δυτική Μακεδονία	
EL531			Γρεβενά, Κοζάνη
EL532			Καστοριά
EL533			Φλώρινα
EL54		Ήπειρος	
EL541			Άρτα, Πρέβεζα
EL542			Θεσπρωτία
EL543			Ιωάννινα
EL6	Κεντρική Ελλάδα		
EL61		Θεσσαλία	
EL611			Καρδίτσα, Τρίκαλα
EL612			Λάρισα
EL613			Μαγνησία, Σποράδες
EL62		Ιόνια Νησιά	
EL621			Ζάκυνθος
EL622			Κέρκυρα
EL623			Ιθάκη, Κεφαλληνία
EL624			Λευκάδα
EL63		Δυτική Ελλάδα	
EL631			Αιτωλοακαρνανία
EL632			Αχαΐα
EL633			Ηλεία
EL64		Στερεά Ελλάδα	
EL641			Βοιωτία
EL642			Εύβοια
EL643			Ευρυτανία
EL644			Φθιώτιδα
EL645			Φωκίδα
EL65		Πελοπόννησος	
EL651			Αργολίδα, Αρκαδία
EL652			Κορινθία
EL653			Λακωνία, Μεσσηνία
ELZ	Extra-Regio NUTS 1		
ELZZ		Extra-Regio NUTS 2	
ELZZZ			Extra-Regio NUTS 3

SPAGNA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES			
ES1	Noroeste		
ES11		Galicia	
ES111			A Coruña
ES112			Lugo
ES113			Ourense
ES114			Pontevedra
ES12		Principado de Asturias	
ES120			Asturias
ES13		Cantabria	
ES130			Cantabria
ES2	Noreste		
ES21		País Vasco	
ES211			Araba/Álava
ES212			Gipuzkoa
ES213			Bizkaia
ES22		Comunidad Foral de Navarra	
ES220			Navarra
ES23		La Rioja	
ES230			La Rioja
ES24		Aragón	
ES241			Huesca
ES242			Teruel
ES243			Zaragoza
ES3	Comunidad de Madrid		
ES30		Comunidad de Madrid	
ES300			Madrid
ES4	Centro (ES)		
ES41		Castilla y León	
ES411			Ávila
ES412			Burgos
ES413			León
ES414			Palencia
ES415			Salamanca
ES416			Segovia
ES417			Soria
ES418			Valladolid

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ES419			Zamora
ES42		Castilla-La Mancha	
ES421			Albacete
ES422			Ciudad Real
ES423			Cuenca
ES424			Guadalajara
ES425			Toledo
ES43		Extremadura	
ES431			Badajoz
ES432			Cáceres
ES5	Este		
ES51		Cataluña	
ES511			Barcelona
ES512			Girona
ES513			Lleida
ES514			Tarragona
ES52		Comunitat Valenciana	
ES521			Alicante/Alacant
ES522			Castellón/Castelló
ES523			Valencia/València
ES53		Illes Balears	
ES531			Eivissa y Formentera
ES532			Mallorca
ES533			Menorca
ES6	Sur		
ES61		Andalucía	
ES611			Almería
ES612			Cádiz
ES613			Córdoba
ES614			Granada
ES615			Huelva
ES616			Jaén
ES617			Málaga
ES618			Sevilla
ES62		Región de Murcia	
ES620			Murcia
ES63		Ciudad de Ceuta	
ES630			Ceuta

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
ES64	Canarias	Ciudad de Melilla	Melilla	
ES640				
ES7		Canarias		El Hierro Fuerteventura Gran Canaria La Gomera La Palma Lanzarote Tenerife
ES70				
ES703				
ES704				
ES705				
ES706				
ES707				
ES708				
ES709				
ESZ	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3	
ESZZ				
ESZZZ				

FRANCIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FR			
FR1	Île-de-France	Île-de-France	Paris Seine-et-Marne Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise
FR10			
FR101			
FR102			
FR103			
FR104			
FR105			
FR106			
FR107			
FR108			
FRB			
FRB0			
FRB01			
FRB02			
FRB03			
FRB04			
FRB05			
FRB06			

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FRC	Bourgogne-Franche-Comté		
FRC1		Bourgogne	
FRC11			Côte-d'Or
FRC12			Nièvre
FRC13			Saône-et-Loire
FRC14			Yonne
FRC2		Franche-Comté	
FRC21			Doubs
FRC22			Jura
FRC23			Haute-Saône
FRC24			Territoire de Belfort
FRD	Normandie		
FRD1		Basse-Normandie	
FRD11			Calvados
FRD12			Manche
FRD13			Orne
FRD2		Haute-Normandie	
FRD21			Eure
FRD22			Seine-Maritime
FRE	Hauts-de-France		
FRE1		Nord-Pas de Calais	
FRE11			Nord
FRE12			Pas-de-Calais
FRE2		Picardie	
FRE21			Aisne
FRE22			Oise
FRE23			Somme
FRF	Grand Est		
FRF1		Alsace	
FRF11			Bas-Rhin
FRF12			Haut-Rhin
FRF2		Champagne-Ardenne	
FRF21			Ardennes
FRF22			Aube
FRF23			Marne
FRF24			Haute-Marne
FRF3		Lorraine	
FRF31			Meurthe-et-Moselle

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FRF32			Meuse
FRF33			Moselle
FRF34			Vosges
FRG	Pays de la Loire		
FRG0		Pays de la Loire	
FRG01			Loire-Atlantique
FRG02			Maine-et-Loire
FRG03			Mayenne
FRG04			Sarthe
FRG05			Vendée
FRH	Bretagne		
FRH0		Bretagne	
FRH01			Côtes-d'Armor
FRH02			Finistère
FRH03			Ille-et-Vilaine
FRH04			Morbihan
FRI	Nouvelle-Aquitaine		
FRI1		Aquitaine	
FRI11			Dordogne
FRI12			Gironde
FRI13			Landes
FRI14			Lot-et-Garonne
FRI15			Pyrénées-Atlantiques
FRI2		Limousin	
FRI21			Corrèze
FRI22			Creuse
FRI23			Haute-Vienne
FRI3		Poitou-Charentes	
FRI31			Charente
FRI32			Charente-Maritime
FRI33			Deux-Sèvres
FRI34			Vienne
FRJ	Occitanie		
FRJ1		Languedoc-Roussillon	
FRJ11			Aude
FRJ12			Gard
FRJ13			Hérault
FRJ14			Lozère
FRJ15			Pyrénées-Orientales

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FRJ2		Midi-Pyrénées	
FRJ21			Ariège
FRJ22			Aveyron
FRJ23			Haute-Garonne
FRJ24			Gers
FRJ25			Lot
FRJ26			Hautes-Pyrénées
FRJ27			Tarn
FRJ28			Tarn-et-Garonne
FRK	Auvergne-Rhône-Alpes		
FRK1		Auvergne	
FRK11			Allier
FRK12			Cantal
FRK13			Haute-Loire
FRK14			Puy-de-Dôme
FRK2		Rhône-Alpes	
FRK21			Ain
FRK22			Ardèche
FRK23			Drôme
FRK24			Isère
FRK25			Loire
FRK26			Rhône
FRK27			Savoie
FRK28			Haute-Savoie
FRL	Provence-Alpes-Côte d'Azur		
FRL0		Provence-Alpes-Côte d'Azur	
FRL01			Alpes-de-Haute-Provence
FRL02			Hautes-Alpes
FRL03			Alpes-Maritimes
FRL04			Bouches-du-Rhône
FRL05			Var
FRL06			Vaucluse
FRM	Corse		
FRM0		Corse	
FRM01			Corse-du-Sud
FRM02			Haute-Corse

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
FRY	RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises			
FRY1		Guadeloupe		
FRY10			Guadeloupe	
FRY2		Martinique		
FRY20			Martinique	
FRY3		Guyane		
FRY30			Guyane	
FRY4		La Réunion		
FRY40			La Réunion	
FRY5		Mayotte		
FRY50			Mayotte	
FRZ		Extra-Regio NUTS 1		
FRZZ			Extra-Regio NUTS 2	
FRZZZ			Extra-Regio NUTS 3	

CROAZIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
HR			
HR0	Hrvatska		
HR02		Panonska Hrvatska	
HR021			Bjelovarsko-bilogorska županija
HR022			Virovitičko-podravska županija
HR023			Požeško-slavonska županija
HR024			Brodsko-posavska županija
HR025			Osječko-baranjska županija
HR026			Vukovarsko-srijemska županija
HR027			Karlovačka županija
HR028			Sisačko-moslavačka županija
HR03			Jadranska Hrvatska
HR031		Primorsko-goranska županija	
HR032		Ličko-senjska županija	
HR033		Zadarska županija	
HR034		Šibensko-kninska županija	
HR035		Splitsko-dalmatinska županija	
HR036		Istarska županija	
HR037		Dubrovačko-neretvanska županija	

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
HR05		Grad Zagreb	
HR050			Grad Zagreb
HR06		Sjeverna Hrvatska	
HR061			Međimurska županija
HR062			Varaždinska županija
HR063			Koprivničko-križevačka županija
HR064			Krapinsko-zagorska županija
HR065			Zagrebačka županija
HRZ	Extra-Regio NUTS 1		
HRZZ		Extra-Regio NUTS 2	
HRZZZ			Extra-Regio NUTS 3

ITALIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
IT			
ITC	Nord-Ovest		
ITC1		Piemonte	
ITC11			Torino
ITC12			Vercelli
ITC13			Biella
ITC14			Verbano-Cusio-Ossola
ITC15			Novara
ITC16			Cuneo
ITC17			Asti
ITC18			Alessandria
ITC2		Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	
ITC20			Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
ITC3		Liguria	
ITC31			Imperia
ITC32			Savona
ITC33			Genova
ITC34			La Spezia
ITC4		Lombardia	
ITC41			Varese
ITC42			Como
ITC43			Lecco
ITC44			Sondrio
ITC46			Bergamo

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITC47			Brescia
ITC48			Pavia
ITC49			Lodi
ITC4 A			Cremona
ITC4B			Mantova
ITC4C			Milano
ITC4D			Monza e della Brianza
ITF	Sud		
ITF1		Abruzzo	
ITF11			L'Aquila
ITF12			Teramo
ITF13			Pescara
ITF14			Chieti
ITF2		Molise	
ITF21			Isernia
ITF22			Campobasso
ITF3		Campania	
ITF31			Caserta
ITF32			Benevento
ITF33			Napoli
ITF34			Avellino
ITF35			Salerno
ITF4		Puglia	
ITF43			Taranto
ITF44			Brindisi
ITF45			Lecce
ITF46			Foggia
ITF47			Bari
ITF48			Barletta-Andria-Trani
ITF5		Basilicata	
ITF51			Potenza
ITF52			Matera
ITF6		Calabria	
ITF61			Cosenza
ITF62			Crotone
ITF63			Catanzaro
ITF64			Vibo Valentia
ITF65			Reggio di Calabria

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITG	Isole		
ITG1		Sicilia	
ITG11			Trapani
ITG12			Palermo
ITG13			Messina
ITG14			Agrigento
ITG15			Caltanissetta
ITG16			Enna
ITG17			Catania
ITG18			Ragusa
ITG19			Siracusa
ITG2		Sardegna	
ITG2D			Sassari
ITG2E			Nuoro
ITG2F			Cagliari
ITG2G			Oristano
ITG2H			Sud Sardegna
ITH	Nord-Est		
ITH1		Provincia Autonoma di Bolzano/ Bozen ⁽³⁾	
ITH10			Bolzano-Bozen
ITH2		Provincia Autonoma di Trento	
ITH20			Trento
ITH3		Veneto	
ITH31			Verona
ITH32			Vicenza
ITH33			Belluno
ITH34			Treviso
ITH35			Venezia
ITH36			Padova
ITH37			Rovigo
ITH4		Friuli-Venezia Giulia	
ITH41			Pordenone
ITH42			Udine
ITH43			Gorizia
ITH44			Trieste
ITH5		Emilia-Romagna	
ITH51			Piacenza
ITH52			Parma

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ITH53			Reggio nell'Emilia
ITH54			Modena
ITH55			Bologna
ITH56			Ferrara
ITH57			Ravenna
ITH58			Forlì-Cesena
ITH59			Rimini
ITI	Centro (IT)		
ITI1		Toscana	
ITI11			Massa-Carrara
ITI12			Lucca
ITI13			Pistoia
ITI14			Firenze
ITI15			Prato
ITI16			Livorno
ITI17			Pisa
ITI18			Arezzo
ITI19			Siena
ITI1 A			Grosseto
ITI2		Umbria	
ITI21			Perugia
ITI22			Terni
ITI3		Marche	
ITI31			Pesaro e Urbino
ITI32			Ancona
ITI33			Macerata
ITI34			Ascoli Piceno
ITI35			Fermo
ITI4		Lazio	
ITI41			Viterbo
ITI42			Rieti
ITI43			Roma
ITI44			Latina
ITI45			Frosinone
ITZ	Extra-Regio NUTS 1		
ITZZ		Extra-Regio NUTS 2	
ITZZZ			Extra-Regio NUTS 3

(¹) La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen e la Provincia autonoma di Trento costituiscono la regione Trentino Alto Adige/Südtirol.

CIPRO

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
CY			
CY0	Κύπρος		
CY00		Κύπρος	
CY000			Κύπρος
CYZ	Extra-Regio NUTS 1		
CYZZ		Extra-Regio NUTS 2	
CYZZZ			Extra-Regio NUTS 3

LETTONIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LV			
LV0	Latvija		
LV00		Latvija	
LV003			Kurzeme
LV005			Latgale
LV006			Rīga
LV007			Pierīga
LV008			Vidzeme
LV009			Zemgale
LVZ	Extra-Regio NUTS 1		
LVZZ		Extra-Regio NUTS 2	
LVZZZ			Extra-Regio NUTS 3

LITUANIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
LT			
LT0	Lietuva		
LT01		Sostinės regionas	
LT011			Vilniaus apskritis
LT02		Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas	
LT021			Alytaus apskritis
LT022			Kauno apskritis
LT023			Klaipėdos apskritis
LT024			Marijampolės apskritis

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
LT025	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Panevėžio apskritis	
LT026			Šiaulių apskritis	
LT027			Tauragės apskritis	
LT028			Telšių apskritis	
LT029			Utenos apskritis	
LTZ				
LTZZ				
LTZZZ				Extra-Regio NUTS 3

LUSSEMBURGO

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
LU	Luxembourg	Luxembourg	Luxembourg			
LU0						
LU00						
LU000						
LUZ				Extra-Regio NUTS 1		
LUZZ					Extra-Regio NUTS 2	
LUZZZ						Extra-Regio NUTS 3

UNGHERIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3			
HU	Közép-Magyarország					
HU1						
HU11				Budapest		
HU110					Budapest	
HU12				Pest		
HU120					Pest	
HU2				Dunántúl		
HU21					Közép-Dunántúl	
HU211						Fejér
HU212						Komárom-Esztergom
HU213						Veszprém
HU22					Nyugat-Dunántúl	
HU221						Győr-Moson-Sopron
HU222						Vas
HU223						Zala

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
HU23	Alföld és Észak	Dél-Dunántúl	
HU231		Baranya	
HU232		Somogy	
HU233		Tolna	
HU3		Észak-Magyarország	
HU31		Borsod-Abaúj-Zemplén	
HU311		Heves	
HU312		Nógrád	
HU32		Észak-Alföld	
HU321		Hajdú-Bihar	
HU322		Jász-Nagykun-Szolnok	
HU323		Szabolcs-Szatmár-Bereg	
HU33		Dél-Alföld	
HU331		Bács-Kiskun	
HU332		Békés	
HU333		Csongrád	
HUZ		Extra-Regio NUTS 1	
HUZZ		Extra-Regio NUTS 2	
HUZZZ			Extra-Regio NUTS 3

MALTA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
MT	Malta	Malta	
MT0			Malta
MT00			
MT001			Malta
MT002			Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna
MTZ	Extra-Regio NUTS 1		
MTZZ		Extra-Regio NUTS 2	
MTZZZ			Extra-Regio NUTS 3

PAESI BASSI

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
NL			
NL1	Noord-Nederland		
NL11		Groningen	
NL111			Oost-Groningen
NL112			Delfzijl en omgeving
NL113			Overig Groningen
NL12		Friesland (NL)	
NL124			Noord-Friesland
NL125			Zuidwest-Friesland
NL126			Zuidoost-Friesland
NL13		Drenthe	
NL131			Noord-Drenthe
NL132			Zuidoost-Drenthe
NL133			Zuidwest-Drenthe
NL2	Oost-Nederland		
NL21		Overijssel	
NL211			Noord-Overijssel
NL212			Zuidwest-Overijssel
NL213			Twente
NL22		Gelderland	
NL221			Veluwe
NL224			Zuidwest-Gelderland
NL225			Achterhoek
NL226			Arnhem/Nijmegen
NL23		Flevoland	
NL230			Flevoland
NL3	West-Nederland		
NL31		Utrecht	
NL310			Utrecht
NL32		Noord-Holland	
NL321			Kop van Noord-Holland
NL323			IJmond
NL324			Agglomeratie Haarlem
NL325			Zaanstreek
NL327			Het Gooi en Vechtstreek
NL328			Alkmaar en omgeving
NL329			Groot-Amsterdam

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
NL33	Zuid-Nederland	Zuid-Holland		
NL332			Agglomeratie 's-Gravenhage	
NL333			Delft en Westland	
NL337			Agglomeratie Leiden en Bollenstreek	
NL33 A			Zuidoost-Zuid-Holland	
NL33B			Oost-Zuid-Holland	
NL33C			Groot-Rijnmond	
NL34			Zeeland	
NL341				Zeeuwsch-Vlaanderen
NL342				Overig Zeeland
NL4			Noord-Brabant	
NL41				West-Noord-Brabant
NL411				Midden-Noord-Brabant
NL412				Noordoost-Noord-Brabant
NL413				Zuidoost-Noord-Brabant
NL414				
NL42			Limburg (NL)	
NL421				Noord-Limburg
NL422				Midden-Limburg
NL423				Zuid-Limburg
NLZ	Extra-Regio NUTS 1			
NLZZ		Extra-Regio NUTS 2		
NLZZZ			Extra-Regio NUTS 3	

AUSTRIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT			
AT1	Ostösterreich		
AT11		Burgenland	
AT111			Mittelburgenland
AT112			Nordburgenland
AT113			Südburgenland
AT12		Niederösterreich	
AT121			Mostviertel-Eisenwurzen
AT122			Niederösterreich-Süd
AT123			Sankt Pölten
AT124			Waldviertel

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
AT125			Weinviertel
AT126			Wiener Umland/Nordteil
AT127			Wiener Umland/Südteil
AT13		Wien	
AT130			Wien
AT2	Südösterreich		
AT21		Kärnten	
AT211			Klagenfurt-Villach
AT212			Oberkärnten
AT213			Unterkärnten
AT22		Steiermark	
AT221			Graz
AT222			Liezen
AT223			Östliche Obersteiermark
AT224			Oststeiermark
AT225			West- und Südsteiermark
AT226			Westliche Obersteiermark
AT3	Westösterreich		
AT31		Oberösterreich	
AT311			Innviertel
AT312			Linz-Wels
AT313			Mühlviertel
AT314			Steyr-Kirchdorf
AT315			Traunviertel
AT32		Salzburg	
AT321			Lungau
AT322			Pinzgau-Pongau
AT323			Salzburg und Umgebung
AT33		Tirol	
AT331			Außerfern
AT332			Innsbruck
AT333			Osttirol
AT334			Tiroler Oberland
AT335			Tiroler Unterland
AT34		Vorarlberg	
AT341			Bludenz-Bregenzer Wald
AT342			Rheintal-Bodenseegebiet

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
ATZ	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3
ATZZ			
ATZZZ			

POLONIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3		
PL					
PL2	Makroregion południowy	Małopolskie			
PL21					
PL213			Miasto Kraków		
PL214			Krakowski		
PL217			Tarnowski		
PL218			Nowosądecki		
PL219			Nowotarski		
PL21 A			Oświęcimski		
PL22			Śląskie		
PL224				Częstochowski	
PL225				Bielski	
PL227				Rybnicki	
PL228				Bytomski	
PL229				Gliwicki	
PL22 A				Katowicki	
PL22B				Sosnowiecki	
PL22C				Tyski	
PL4				Makroregion północno-zachodni	Wielkopolskie
PL41					
PL411		Pilski			
PL414		Koniński			
PL415		Miasto Poznań			
PL416		Kaliski			
PL417		Leszczyński			
PL418		Poznański			
PL42		Zachodniopomorskie			
PL424			Miasto Szczecin		
PL426			Koszaliński		
PL427			Szczecinecko-pyrzycki		
PL428			Szczeciński		

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PL43		Lubuskie	
PL431			Gorzowski
PL432			Zielonogórski
PL5	Makroregion południowo-zachodni		
PL51		Dolnośląskie	
PL514			Miasto Wrocław
PL515			Jeleniogórski
PL516			Legnicko-głogowski
PL517			Wałbrzyski
PL518			Wrocławski
PL52		Opolskie	
PL523			Nyski
PL524			Opolski
PL6	Makroregion północny		
PL61		Kujawsko-pomorskie	
PL613			Bydgosko-toruński
PL616			Grudziądzki
PL617			Inowrocławski
PL618			Świecki
PL619			Włocławski
PL62		Warmińsko-mazurskie	
PL621			Elbląski
PL622			Olsztyński
PL623			Ełcki
PL63		Pomorskie	
PL633			Trójmiejski
PL634			Gdański
PL636			Słupski
PL637			Chojnicki
PL638			Starogardzki
PL7	Makroregion centralny		
PL71		Łódzkie	
PL711			Miasto Łódź
PL712			Łódzki
PL713			Piotrkowski
PL714			Sieradzki
PL715			Skierniewicki

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PL72		Świętokrzyskie	
PL721			Kielecki
PL722			Sandomiersko-jędrzejowski
PL8	Makroregion wschodni		
PL81		Lubelskie	
PL811			Bialski
PL812			Chełmsko-zamojski
PL814			Lubelski
PL815			Puławski
PL82		Podkarpackie	
PL821			Krośnieński
PL822			Przemyski
PL823			Rzeszowski
PL824			Tarnobrzeski
PL84		Podlaskie	
PL841			Białostocki
PL842			Łomżyński
PL843			Suwalski
PL9	Makroregion województwo mazowieckie		
PL91		Warszawski stołeczny	
PL911			Miasto Warszawa
PL912			Warszawski wschodni
PL913			Warszawski zachodni
PL92		Mazowiecki regionalny	
PL921			Radomski
PL922			Ciechanowski
PL923			Płocki
PL924			Ostrołęcki
PL925			Siedlecki
PL926			Żyrardowski
PLZ	Extra-Regio NUTS 1		
PLZZ		Extra-Regio NUTS 2	
PLZZZ			Extra-Regio NUTS 3

PORTOGALLO

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PT			
PT1	Continente		
PT11		Norte	
PT111			Alto Minho
PT112			Cávado
PT119			Ave
PT11 A			Área Metropolitana do Porto
PT11B			Alto Tâmega
PT11C			Tâmega e Sousa
PT11D			Douro
PT11E			Terras de Trás-os-Montes
PT15		Algarve	
PT150			Algarve
PT16		Centro (PT)	
PT16B			Oeste
PT16D			Região de Aveiro
PT16E			Região de Coimbra
PT16F			Região de Leiria
PT16G			Viseu Dão Lafões
PT16H			Beira Baixa
PT16I			Médio Tejo
PT16 J			Beiras e Serra da Estrela
PT17		Área Metropolitana de Lisboa	
PT170			Área Metropolitana de Lisboa
PT18		Alentejo	
PT181			Alentejo Litoral
PT184			Baixo Alentejo
PT185			Lezíria do Tejo
PT186			Alto Alentejo
PT187			Alentejo Central
PT2	Região Autónoma dos Açores		
PT20		Região Autónoma dos Açores	
PT200			Região Autónoma dos Açores
PT3	Região Autónoma da Madera		
PT30		Região Autónoma da Madera	
PT300			Região Autónoma da Madera

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
PTZ	Extra-Regio NUTS 1	Extra-Regio NUTS 2	Extra-Regio NUTS 3
PTZZ			
PTZZZ			

ROMANIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3	
RO				
RO1	Macroregiunea Unu	Nord-Vest		
RO11				
RO111			Bihor	
RO112			Bistrița-Năsăud	
RO113			Cluj	
RO114			Maramureș	
RO115			Satu Mare	
RO116			Sălaj	
RO12			Centru	
RO121			Alba	
RO122		Brașov		
RO123		Covasna		
RO124		Harghita		
RO125		Mureș		
RO126		Sibiu		
RO2		Macroregiunea Doi	Nord-Est	
RO21				
RO211				Bacău
RO212				Botoșani
RO213				Iași
RO214				Neamț
RO215			Suceava	
RO216			Vaslui	
RO22			Sud-Est	
RO221			Brăila	
RO222		Buzău		
RO223	Constanța			
RO224	Galați			
RO225	Tulcea			
RO226	Vrancea			

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
RO3	Macroregiunea Trei		
RO31		Sud-Muntenia	
RO311			Argeş
RO312			Călăraşi
RO313			Dâmboviţa
RO314			Giurgiu
RO315			Ialomiţa
RO316			Prahova
RO317			Teleorman
RO32		Bucureşti-Ilfov	
RO321			Bucureşti
RO322			Ilfov
RO4	Macroregiunea Patru		
RO41		Sud-Vest Oltenia	
RO411			Dolj
RO412			Gorj
RO413			Mehedinţi
RO414			Olt
RO415			Vâlcea
RO42		Vest	
RO421			Arad
RO422			Caraş-Severin
RO423			Hunedoara
RO424			Timiş
ROZ	Extra-Regio NUTS 1		
ROZZ		Extra-Regio NUTS 2	
ROZZZ			Extra-Regio NUTS 3

SLOVENIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SI			
SI0	Slovenija		
SI03		Vzhodna Slovenija	
SI031			Pomurska
SI032			Podravska
SI033			Koroška
SI034			Savinjska
SI035			Zasavska

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SI036			Posavska
SI037			Jugovzhodna Slovenija
SI038			Primorsko-notranjska
SI04		Zahodna Slovenija	
SI041			Osrednjeslovenska
SI042			Gorenjska
SI043			Goriška
SI044			Obalno-kraška
SIZ	Extra-Regio NUTS 1		
SIZZ		Extra-Regio NUTS 2	
SIZZZ			Extra-Regio NUTS 3

SLOVACCHIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SK			
SK0	Slovensko		
SK01		Bratislavský kraj	
SK010			Bratislavský kraj
SK02		Západné Slovensko	
SK021			Trnavský kraj
SK022			Trenčiansky kraj
SK023			Nitriansky kraj
SK03		Stredné Slovensko	
SK031			Žilinský kraj
SK032			Banskobystrický kraj
SK04		Východné Slovensko	
SK041			Prešovský kraj
SK042			Košický kraj
SKZ	Extra-Regio NUTS 1		
SKZZ		Extra-Regio NUTS 2	
SKZZZ			Extra-Regio NUTS 3

FINLANDIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
FI			
FI1	Manner-Suomi		
FI19		Länsi-Suomi	
FI193			Keski-Suomi
FI194			Etelä-Pohjanmaa
FI195			Pohjanmaa
FI196			Satakunta
FI197			Pirkanmaa
FI1B		Helsinki-Uusimaa	
FI1B1			Helsinki-Uusimaa
FI1C		Etelä-Suomi	
FI1C1			Varsinais-Suomi
FI1C2			Kanta-Häme
FI1C3			Päijät-Häme
FI1C4			Kymenlaakso
FI1C5			Etelä-Karjala
FI1D		Pohjois- ja Itä-Suomi	
FI1D1			Etelä-Savo
FI1D2			Pohjois-Savo
FI1D3			Pohjois-Karjala
FI1D5			Keski-Pohjanmaa
FI1D7			Lappi
FI1D8			Kainuu
FI1D9			Pohjois-Pohjanmaa
FI2	Åland		
FI20		Åland	
FI200			Åland
FIZ	Extra-Regio NUTS 1		
FIZZ		Extra-Regio NUTS 2	
FIZZZ			Extra-Regio NUTS 3

SVEZIA

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
SE			
SE1	Östra Sverige		
SE11		Stockholm	
SE110			Stockholms län
SE12		Östra Mellansverige	
SE121			Uppsala län
SE122			Södermanlands län
SE123			Östergötlands län
SE124			Örebro län
SE125			Västmanlands län
SE2	Södra Sverige		
SE21		Småland med öarna	
SE211			Jönköpings län
SE212			Kronobergs län
SE213			Kalmar län
SE214			Gotlands län
SE22		Sydsverige	
SE221			Blekinge län
SE224			Skåne län
SE23		Västsverige	
SE231			Hallands län
SE232			Västra Götalands län
SE3	Norra Sverige		
SE31		Norra Mellansverige	
SE311			Värmlands län
SE312			Dalarnas län
SE313			Gävleborgs län
SE32		Mellersta Norrland	
SE321			Västernorrlands län
SE322			Jämtlands län
SE33		Övre Norrland	
SE331			Västerbottens län
SE332			Norrbottnens län
SEZ	Extra-Regio NUTS 1		
SEZZ		Extra-Regio NUTS 2	
SEZZZ			Extra-Regio NUTS 3

REGNO UNITO

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UK			
UKC	North East (England)		
UKC1		Tees Valley and Durham	
UKC11			Hartlepool and Stockton-on-Tees
UKC12			South Teesside
UKC13			Darlington
UKC14			Durham CC
UKC2		Northumberland and Tyne and Wear	
UKC21			Northumberland
UKC22			Tyneside
UKC23			Sunderland
UKD	North West (England)		
UKD1		Cumbria	
UKD11			West Cumbria
UKD12			East Cumbria
UKD3		Greater Manchester	
UKD33			Manchester
UKD34			Greater Manchester South West
UKD35			Greater Manchester South East
UKD36			Greater Manchester North West
UKD37			Greater Manchester North East
UKD4		Lancashire	
UKD41			Blackburn with Darwen
UKD42			Blackpool
UKD44			Lancaster and Wyre
UKD45			Mid Lancashire
UKD46			East Lancashire
UKD47			Chorley and West Lancashire
UKD6		Cheshire	
UKD61			Warrington
UKD62			Cheshire East
UKD63			Cheshire West and Chester

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UKD7		Merseyside	
UKD71			East Merseyside
UKD72			Liverpool
UKD73			Sefton
UKD74			Wirral
UKE	Yorkshire and the Humber		
UKE1		East Yorkshire and Northern Lincolnshire	
UKE11			Kingston upon Hull, City of
UKE12			East Riding of Yorkshire
UKE13			North and North East Lincolnshire
UKE2		North Yorkshire	
UKE21			York
UKE22			North Yorkshire CC
UKE3		South Yorkshire	
UKE31			Barnsley, Doncaster and Rotherham
UKE32			Sheffield
UKE4		West Yorkshire	
UKE41			Bradford
UKE42			Leeds
UKE44			Calderdale and Kirklees
UKE45			Wakefield
UKF	East Midlands (England)		
UKF1		Derbyshire and Nottinghamshire	
UKF11			Derby
UKF12			East Derbyshire
UKF13			South and West Derbyshire
UKF14			Nottingham
UKF15			North Nottinghamshire
UKF16			South Nottinghamshire
UKF2		Leicestershire, Rutland and Northamptonshire	
UKF21			Leicester
UKF22			Leicestershire CC and Rutland
UKF24			West Northamptonshire

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UKF25			North Northamptonshire
UKF3		Lincolnshire	
UKF30			Lincolnshire
UKG	West Midlands (England)		
UKG1		Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire	
UKG11			Herefordshire, County of
UKG12			Worcestershire
UKG13			Warwickshire
UKG2		Shropshire and Staffordshire	
UKG21			Telford and Wrekin
UKG22			Shropshire CC
UKG23			Stoke-on-Trent
UKG24			Staffordshire CC
UKG3		West Midlands	
UKG31			Birmingham
UKG32			Solihull
UKG33			Coventry
UKG36			Dudley
UKG37			Sandwell
UKG38			Walsall
UKG39			Wolverhampton
UKH	East of England		
UKH1		East Anglia	
UKH11			Peterborough
UKH12			Cambridgeshire CC
UKH14			Suffolk
UKH15			Norwich and East Norfolk
UKH16			North and West Norfolk
UKH17			Breckland and South Norfolk
UKH2		Bedfordshire and Hertfordshire	
UKH21			Luton
UKH23			Hertfordshire
UKH24			Bedford
UKH25			Central Bedfordshire

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3		
UKH3	London	Essex			
UKH31			Southend-on-Sea		
UKH32			Thurrock		
UKH34			Essex Haven Gateway		
UKH35			West Essex		
UKH36			Heart of Essex		
UKH37			Essex Thames Gateway		
UKI					
UKI3		Inner London — West			
UKI31			Camden and City of London		
UKI32			Westminster		
UKI33			Kensington & Chelsea and Hammersmith & Fulham		
UKI34			Wandsworth		
UKI4			Inner London — East		
UKI41				Hackney and Newham	
UKI42				Tower Hamlets	
UKI43				Haringey and Islington	
UKI44				Lewisham and Southwark	
UKI45				Lambeth	
UKI5				Outer London — East and North East	
UKI51					Bexley and Greenwich
UKI52			Barking & Dagenham and Havering		
UKI53			Redbridge and Waltham Forest		
UKI54		Enfield			
UKI6		Outer London — South			
UKI61			Bromley		
UKI62			Croydon		
UKI63			Merton, Kingston upon Thames and Sutton		
UKI7		Outer London — West and North West			
UKI71			Barnet		
UKI72			Brent		
UKI73			Ealing		

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UKI74			Harrow and Hillingdon
UKI75			Hounslow and Richmond upon Thames
UKJ	South East (England)		
UKJ1		Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire	
UKJ11			Berkshire
UKJ12			Milton Keynes
UKJ13			Buckinghamshire CC
UKJ14			Oxfordshire
UKJ2		Surrey, East and West Sussex	
UKJ21			Brighton and Hove
UKJ22			East Sussex CC
UKJ25			West Surrey
UKJ26			East Surrey
UKJ27			West Sussex (South West)
UKJ28			West Sussex (North East)
UKJ3		Hampshire and Isle of Wight	
UKJ31			Portsmouth
UKJ32			Southampton
UKJ34			Isle of Wight
UKJ35			South Hampshire
UKJ36			Central Hampshire
UKJ37			North Hampshire
UKJ4		Kent	
UKJ41			Medway
UKJ43			Kent Thames Gateway
UKJ44			East Kent
UKJ45			Mid Kent
UKJ46			West Kent
UKK	South West (England)		
UKK1		Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area	
UKK11			Bristol, City of
UKK12			Bath and North East Somerset, North Somerset and South Gloucestershire

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3		
UKK13	Wales	Dorset and Somerset	Gloucestershire		
UKK14			Swindon		
UKK15			Wiltshire CC		
UKK2					
UKK23			Somerset		
UKK24			Bournemouth, Christchurch and Poole		
UKK25			Dorset		
UKK3			Cornwall and Isles of Scilly		
UKK30				Cornwall and Isles of Scilly	
UKK4			Devon		
UKK41				Plymouth	
UKK42				Torbay	
UKK43				Devon CC	
UKL		West Wales and The Valleys			
UKL1					
UKL11			Isle of Anglesey		
UKL12			Gwynedd		
UKL13			Conwy and Denbighshire		
UKL14			South West Wales		
UKL15			Central Valleys		
UKL16			Gwent Valleys		
UKL17			Bridgend and Neath Port Talbot		
UKL18			Swansea		
UKL2			East Wales		
UKL21				Monmouthshire and Newport	
UKL22				Cardiff and Vale of Glamorgan	
UKL23				Flintshire and Wrexham	
UKL24				Powys	
UKM				Scotland	
UKM5					North Eastern Scotland
UKM50			Aberdeen City and Aberdeenshire		
UKM6		Highlands and Islands			
UKM61			Caithness & Sutherland and Ross & Cromarty		

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UKM62			Inverness & Nairn and Moray, Badenoch & Strathspey
UKM63			Lochaber, Skye & Lochalsh, Arran & Cumbrae and Argyll & Bute
UKM64			Na h-Eileanan Siar (Western Isles)
UKM65			Orkney Islands
UKM66			Shetland Islands
UKM7		Eastern Scotland	
UKM71			Angus and Dundee City
UKM72			Clackmannanshire and Fife
UKM73			East Lothian and Midlothian
UKM75			Edinburgh, City of
UKM76			Falkirk
UKM77			Perth & Kinross and Stirling
UKM78			West Lothian
UKM8		West Central Scotland	
UKM81			East Dunbartonshire, West Dunbartonshire and Helensburgh & Lomond
UKM82			Glasgow City
UKM83			Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire
UKM84			North Lanarkshire
UKM9		Southern Scotland	
UKM91			Scottish Borders
UKM92			Dumfries & Galloway
UKM93			East Ayrshire and North Ayrshire mainland
UKM94			South Ayrshire
UKM95			South Lanarkshire
UKN	Northern Ireland		
UKN0		Northern Ireland	
UKN06			Belfast
UKN07			Armagh City, Banbridge and Craigavon
UKN08			Newry, Mourne and Down
UKN09			Ards and North Down
UKN0 A			Derry City and Strabane

Codice	NUTS 1	NUTS 2	NUTS 3
UKNOB			Mid Ulster
UKNOC			Causeway Coast and Glens
UKNOD			Antrim and Newtownabbey
UKNOE			Lisburn and Castlereagh
UKNOF			Mid and East Antrim
UKNOG			Fermanagh and Omagh
UKZ	Extra-Regio NUTS 1		
UKZZ		Extra-Regio NUTS 2	
UKZZZ			Extra-Regio NUTS 3

ALLEGATO II

Unità amministrative esistenti

A livello NUTS 1: per il Belgio “Gewesten/Régions”, per la Germania “Länder”, per la Francia “Régions”, per il Portogallo “Continente”, “Região Autónoma dos Açores” e “Região Autónoma da Madeira”, per il Regno Unito “Scotland, Wales, Northern Ireland” e “Government Office Regions of England”.

A livello NUTS 2: per il Belgio “Provincies/Provinces”, per la Danimarca “Regioner”, per la Grecia “Περιφέρειες (Periferies)”, per la Spagna “Comunidades autónomas, Ciudades autónomas”, per l'Italia “Regioni”, per i Paesi Bassi “Provincies”, per l'Austria “Länder”, per la Polonia “Województwa”.

A livello NUTS 3: per il Belgio “Arrondissementen/Arrondissements”, per la Bulgaria “Области (Oblasti)”, per la Cechia “Kraje”, per la Germania “Kreise, kreisfreie Städte”, per la Spagna “Provincias, Consejos insulares” e “Cabildos”, per la Francia “Départements”, per la Croazia “Županije”, per l'Italia “Province”, per la Lituania “Apskritis”, per l'Ungheria “Megyék”, per il Portogallo “Entidades Intermunicipais”, “Região Autónoma dos Açores” e “Região Autónoma da Madeira”, per la Romania “Județe”, per la Slovacchia “Kraje”, per la Svezia “Län” e per la Finlandia “Maakunnat/Landskap”.

ALLEGATO III

Unità amministrative locali

Per il Belgio “Gemeenten/Communes”, per la Bulgaria “Населени места (Naseleni mesta)”, per la Cechia “Obce”, per la Danimarca “Kommuner”, per la Germania “Gemeinden”, per l'Estonia “Vald, Linn”, per l'Irlanda “Counties, County boroughs”, per la Grecia “Δήμοι (Demosi)”, per la Spagna “Municipios”, per la Francia “Communes”, per la Croazia “Gradovi, općine”, per l'Italia “Comuni”, per Cipro “Δήμοι, κοινότητες (Demosi, koinotites)”, per la Lettonia “Republikas pilsētas, novadi”, per la Lituania “Savivaldybės”, per il Lussemburgo “Communes”, per l'Ungheria “Települések”, per Malta “Localities”, per i Paesi Bassi “Gemeenten”, per l'Austria “Gemeinden”, per la Polonia “Gminy”, per il Portogallo “Freguesias”, per la Romania “Municipii, Orașe” e “Comune”, per la Slovenia “Občine”, per la Slovacchia “Obce”, per la Finlandia “Kunnat/Kommuner”, per la Svezia “Kommuner” e per il Regno Unito “Local authorities”..

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1756 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell'Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.
- (3) Di conseguenza, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ⁽³⁾ elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno.
- (4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (5) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004.
- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004, dopo la voce relativa al Cile è inserita la riga seguente:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»
-----	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1757 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali è autorizzato l'ingresso nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, lettera i), l'articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l'articolo 13, paragrafo 2, e gli articoli 15, 16, 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽⁴⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell'Unione. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo gli equidi provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva.
- (3) La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni della specie equina. Essa prevede che possano essere importati nell'Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla medesima direttiva e soltanto se accompagnati da un certificato sanitario conforme a un modello, anch'esso redatto conformemente alla medesima direttiva. Il certificato sanitario deve attestare che i prodotti di cui trattasi provengono da centri di raccolta e di magazzino o da gruppi di raccolta e di produzione che offrono garanzie almeno equivalenti a quelle definite nell'allegato D, capitolo I, della medesima direttiva.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽³⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce tra l'altro l'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
- (5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui alle direttive 2009/156/CE e 92/65/CEE e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per l'ingresso nell'Unione di partite di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (6) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio di paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dai quali è autorizzato l'ingresso di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi.
- (7) Per quanto riguarda lo stato sanitario degli equidi nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nelle dipendenze della Corona, tali paesi dovrebbero rientrare nel gruppo sanitario A e dovrebbero essere autorizzati tutti i tipi di ammissione e l'ingresso di tutte le categorie di equidi.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione, del 12 aprile 2018, relativo alle condizioni per l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi (GU L 110 del 30.4.2018, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1758 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione europea partite di animali d'acquacoltura****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce un elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione animali d'acquacoltura.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno, per determinati prodotti, le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1251/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite di animali d'acquacoltura continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, territori, zone o compartimenti, di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di animali d'acquacoltura.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificata:

a) dopo la voce relativa alle Isole Cook, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	X	X	X		Intero paese
GG	Guernsey	X	X	X		Intero paese»

b) dopo la voce relativa a Israele, sono inserite le righe seguenti:

«IM	Isola di Man	X				Intero paese
JE	Jersey	X	X	X		Intero paese»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1759 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano e l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 605/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nelle colonne «A», «B» e «C» dell'elenco dei paesi terzi e parti dei medesimi, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data del recesso, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data del recesso.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:

a) dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	+	+	+
GG	Guernsey	+	+	+»

b) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM	Isola di Man	+	+	+»
-----	--------------	---	---	----

c) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE	Jersey	+	+	+»
-----	--------	---	---	----

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1760 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento e l'elenco dei paesi terzi, e di parti di essi, da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 119/2009 per l'introduzione nell'Unione di partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi terzi e di parti di essi, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carne di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e di conigli d'allevamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 119/2009.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 119/2009, dopo la voce relativa al Canada è inserita la riga seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	GB	WL		RM		WM»	
--	----	----	--	----	--	-----	--

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1761 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di pollame e prodotti a base di pollame****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽³⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione») e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 798/2008 per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:

a) dopo la voce relativa alla Cina, sono inserite le righe seguenti:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura	Data di apertura			
1	2	3	4	5	6	6 A	6 B	7	8	9
«GB-Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	GB-0	L'intero paese	SPF BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20 WGM EP, E, POU, RAT					A		
GG-Guernsey	GG-0	L'intero paese	BPP, LT20					A»		

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1762 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica il regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati animali e carni fresche****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, punti 1 e 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽⁴⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁵⁾ istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e definisce le condizioni di certificazione veterinaria. Esso dispone che le partite di ungulati e di carni fresche di tali animali destinate al consumo umano possano essere introdotte nell'Unione da paesi terzi solo se soddisfano le condizioni stabilite da tale regolamento.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 206/2010 per l'introduzione nell'Unione di partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi, e che le dipendenze della Corona soddisferanno dette condizioni per alcuni dei suddetti prodotti, continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi di paesi terzi, territori e loro parti di cui all'allegato I, parte 1, e all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di ungulati, diversi dagli equidi, e di carni fresche di ungulati, comprese quelle degli equidi.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Il regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

1) nell'allegato I, parte 1:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	GB-0	Intero paese			
	GB-1	Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI		III, IVa, V, IX
	GB-2	Scozia	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y, RUM, SUI		II, III, IVa, V, IX
GG - Guernsey	GG-0	Intero paese	BOV-X, OVI-X, POR-X		V, IX»

b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man	IM-0	Intero paese	BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, POR-X, POR-Y		II, III, IVa, V, IX»
--------------------	------	--------------	---	--	-----------------------------

c) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey	JE-0	Intero paese	BOV-X, RUM, SUI		IVa»
--------------	------	--------------	--------------------	--	-------------

2) nell'allegato II, parte 1:

a) dopo la voce relativa alle Isole Falkland, sono inserite le righe seguenti:

«GB - Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	GB-0	Intero paese	BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW				
GG - Guernsey	GG-0	Intero paese»					

b) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM - Isola di Man	IM-0	Intero paese	BOV, OVI, POR»				
--------------------	------	--------------	-------------------	--	--	--	--

c) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE - Jersey	JE-0	Intero paese	BOV»				
--------------	------	--------------	------	--	--	--	--

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2019/1763 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2019

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di esperti tecnici dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo ad alcune modifiche delle specifiche per registri di immatricolazione nazionali (RIN) e delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (*Convention concerning International Carriage by Rail* – COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, in conformità alla decisione 2013/103/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della COTIF.
- (3) L'articolo 13 della COTIF stabilisce che il funzionamento dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) deve essere assicurato, tra l'altro, dalla Commissione di esperti tecnici (TEC). A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della COTIF e dell'articolo 13, paragrafi 1, 4 e 5, dell'appendice G (ATMF), il TEC è competente per le decisioni relative all'adozione o alla modifica delle specifiche per i registri di immatricolazione nazionali (RIN). A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della COTIF e dell'articolo 6 dell'appendice F (APTU), il TEC è competente per le decisioni relative all'adozione delle prescrizioni tecniche uniformi - Applicazioni telematiche per i servizi di trasporto merci (UTP TAF) o di disposizioni di modifica di una prescrizione tecnica uniforme (UTP) in base all'appendice F (APTU) e all'appendice G (ATMF) della COTIF.
- (4) In occasione della sua 12^a sessione, tenutasi il 12 e 13 giugno 2019, il TEC ha convenuto di avviare una procedura scritta al fine di adottare modifiche delle specifiche per i RIN e dell'appendice I delle UTP TAF.
- (5) L'obiettivo delle modifiche proposte è allineare le specifiche per i RIN e le UTP TAF, rispettivamente, alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione ⁽²⁾ e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione ⁽³⁾.
- (6) Le modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione in quanto contribuiscono all'allineamento della normativa OTIF al pertinente diritto dell'Unione e dovrebbero pertanto essere sostenute dall'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/1614 della Commissione, del 25 ottobre 2018, che stabilisce le specifiche per i registri dei veicoli di cui all'articolo 47 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica e abroga la decisione 2007/756/CE della Commissione (GU L 268 del 26.10.2018, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/778 della Commissione, del 16 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la gestione del controllo delle modifiche (GU L 1391 del 27.5.2019, pag. 356).

- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di TEC, in quanto le modifiche proposte saranno vincolanti per l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato di esperti tecnici (TEC) dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) riguardo alle modifiche delle specifiche per i RIN e dell'appendice I delle UTP TAF, è la seguente:

- a) votare a favore delle modifiche delle specifiche per i RIN proposte dal TEC, che figurano nel documento di lavoro TECH-19001-CTE12-5.1 del TEC; e
- b) votare a favore delle modifiche dell'appendice I delle UTP TAF proposte dal TEC, che figura nel documento TECH-18037-CTE12-5.2 del TEC.

La posizione di cui al primo comma è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

Le decisioni del TEC, una volta adottate, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, indicando la data di entrata in vigore.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2019

Per il Consiglio
Il presidente
K. MIKKONEN

DECISIONE DELEGATA (UE) 2019/1764 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2019

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non esiste per quanto riguarda i kit per parapetti e i kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura. È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione siano applicabili a tali kit per parapetti e a tali kit per ringhiere.
- (2) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in merito al comportamento dei prodotti in questione durante la loro durata di servizio, quale descritta nell'indagine effettuata sulle ragioni delle carenze di tali prodotti, la valutazione della loro prestazione per quanto riguarda tutte le caratteristiche essenziali, ad eccezione della reazione al fuoco, dovrebbe essere effettuata dal fabbricante prima dell'immissione del prodotto sul mercato. Sistemi più onerosi non sono necessari. Per quanto riguarda la prestazione in relazione alla reazione al fuoco, la scelta dei sistemi 1, 3 o 4 dovrebbe essere considerata appropriata facendo riferimento alle diverse sottofamiglie di prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica ai kit per parapetti e ai kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura.

Articolo 2

I kit per parapetti e i kit per ringhiere di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati nell'allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019

*Per la Commissione**Il president*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.

ALLEGATO

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Tabella 1

Per tutte le caratteristiche essenziali eccetto la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto	Sistema applicabile
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura	4

Tabella 2

Unicamente per la reazione al fuoco

Prodotti e uso previsto	Sottofamiglie del prodotto	Sistema applicabile
Kit per parapetti e kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura	Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della prestazione in relazione alla reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di materiali ignifughi o una limitazione del materiale organico)	1
	Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che consente di classificare la loro prestazione in relazione alla reazione al fuoco senza la realizzazione di prove	4
	Prodotti non appartenenti alle altre sottofamiglie	3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1765 DELLA COMMISSIONE**del 22 ottobre 2019****che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online e che abroga la decisione di esecuzione 2011/890/UE***[notificata con il numero C(2019) 7460]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE attribuisce all'Unione il compito di sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri (la «rete eHealth»).
- (2) La decisione di esecuzione 2011/890/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete eHealth.
- (3) Tale decisione non contiene, al momento, norme appropriate riguardo a determinati aspetti necessari per assicurare un funzionamento sufficientemente trasparente della rete eHealth, in particolare in merito al ruolo di tale rete e della Commissione in relazione all'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e ai nuovi requisiti in materia di protezione dei dati previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento generale sulla protezione dei dati») ⁽³⁾ e dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La trasparenza nella gestione della rete eHealth dovrebbe essere assicurata tramite la definizione di norme in merito all'adesione alla rete e al recesso da essa. Dal momento che la partecipazione alla rete eHealth è volontaria, gli Stati membri devono potervi aderire in qualsiasi momento. Per motivi organizzativi occorre che gli Stati membri che intendono partecipare informino previamente la Commissione della loro intenzione.

⁽¹⁾ GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2011/890/UE della Commissione, del 22 dicembre 2011, che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria on line (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 48).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (5) La comunicazione elettronica costituisce un mezzo appropriato per lo scambio rapido e affidabile di dati tra gli Stati membri che partecipano alla rete eHealth. In questo settore si sono registrati sviluppi significativi. In particolare, al fine di facilitare l'interoperabilità dei sistemi europei di assistenza sanitaria online, gli Stati membri partecipanti alla rete eHealth che hanno deciso di far progredire la loro collaborazione in questo settore con il sostegno della Commissione hanno sviluppato l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, quale strumento informatico per lo scambio di dati sanitari nell'ambito del programma del meccanismo per collegare l'Europa ⁽⁵⁾. È opportuno che la presente decisione rifletta tali sviluppi. Inoltre, come sottolineato nella comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana ⁽⁶⁾, è opportuno chiarire il ruolo rispettivo degli Stati membri partecipanti e della Commissione in relazione al funzionamento dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online.
- (6) Il ruolo dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online dovrebbe essere quello di facilitare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari tra gli Stati membri che partecipano alla rete eHealth, come riconosciuto nelle conclusioni del 2017 del Consiglio sulla sanità nella società digitale ⁽⁷⁾, quali i dati sui pazienti contenuti nelle prescrizioni elettroniche e nei profili sanitari sintetici e, in ultima istanza, cartelle cliniche elettroniche più esaustive, nonché di sviluppare altri casi d'uso e settori di informazioni sanitarie.
- (7) L'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online è composta da servizi chiave e da servizi generici, come previsto dal regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. I servizi chiave sono sviluppati, prestati e gestiti dalla Commissione europea. Insieme ai servizi generici, essi dovrebbero consentire e sostenere la connettività transeuropea. I servizi generici sono sviluppati, prestati e gestiti dai punti di contatto nazionali per l'eHealth, designati da ciascuno Stato membro. I punti di contatto nazionali per l'eHealth, che utilizzano i servizi generici, collegano l'infrastruttura nazionale con i punti di contatto nazionali per l'eHealth di un altro Stato membro attraverso le piattaforme di servizi digitali chiave.
- (8) Al fine di migliorare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari e conseguire l'interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa tra i sistemi nazionali di assistenza sanitaria online, la rete eHealth dovrebbe, nel contesto dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, assumere un ruolo guida nell'elaborazione e nel coordinamento dei requisiti e delle specifiche comuni necessari.
- (9) La rete eHealth sta già svolgendo diverse attività nel settore dell'assistenza sanitaria online, illustrate nel suo programma di lavoro pluriennale e intese principalmente a fornire orientamenti, condividere buone pratiche o individuare modalità di collaborazione comuni. Tra queste figurano, ad esempio, le attività finalizzate a consentire ai cittadini di svolgere un ruolo attivo nella gestione dei propri dati sanitari, anche nel settore dell'assistenza sanitaria online, della sanità mobile e della telemedicina; a promuovere l'accesso, l'uso e la condivisione dei propri dati sanitari da parte dei pazienti; nonché le competenze digitali dei pazienti nel settore della salute. Altre attività della rete riguardano l'uso innovativo dei dati sanitari, compresi i megadati, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo di conoscenze in materia di politica sanitaria, compresa la messa a disposizione, in collaborazione con le parti interessate a livello nazionale e dell'UE, di orientamenti sulla promozione della salute, sulla prevenzione delle malattie e sul miglioramento della prestazione dell'assistenza sanitaria grazie a un uso migliore dei dati sanitari. La rete assiste gli Stati membri nel loro impegno per consentire la condivisione e l'utilizzo dei dati sanitari e medici per

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana, COM(2018) 233 final, pag. 7.

⁽⁷⁾ Conclusioni del Consiglio (2017/C 440/05) sulla sanità nella società digitale — Progredire nell'innovazione basata sui dati nel settore della sanità, punto 30.

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

la sanità pubblica e la ricerca. Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2011/24/UE, sostiene inoltre gli Stati membri nello sviluppo di strumenti elettronici di identificazione e autenticazione per agevolare la trasferibilità dei dati nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, tenendo conto del quadro eIDAS e delle altre azioni in corso a livello dell'Unione.

- (10) La rete eHealth si sta adoperando anche per migliorare la continuità dell'assistenza grazie alla promozione della diffusione dei servizi di assistenza sanitaria online transfrontalieri e allo sviluppo di casi d'uso e di settori di informazioni sanitarie nuovi in aggiunta ai profili sanitari sintetici dei pazienti e alle prescrizioni elettroniche, nonché al superamento delle sfide in materia di attuazione, correlate all'interoperabilità, alla protezione e alla sicurezza dei dati o alle competenze informatiche degli operatori sanitari. Essa favorisce inoltre una maggiore interoperabilità dei sistemi nazionali delle tecnologie di informazione e di comunicazione e la trasferibilità transfrontaliera dei dati sanitari elettronici nell'assistenza sanitaria transfrontaliera, fornendo orientamenti sui requisiti e sulle specifiche da utilizzare per realizzare l'interoperabilità tecnica, semantica e organizzativa tra i sistemi sanitari digitali nazionali. La rete è impegnata a promuovere una cooperazione più stretta per sviluppare e condividere le buone pratiche nelle strategie nazionali in materia di sanità digitale, al fine di creare una convergenza per un sistema interoperabile di assistenza sanitaria online.
- (11) Nell'elaborare orientamenti sugli aspetti relativi alla sicurezza dello scambio di dati, la rete eHealth dovrebbe avvalersi delle competenze del gruppo di cooperazione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, istituito a norma dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA).
- (12) La rete eHealth sta anche promuovendo lo scambio di opinioni tra i suoi membri sulle sfide strategiche nazionali per quanto riguarda le nuove tecnologie e gli usi dei dati e dovrebbe promuovere discussioni con altri pertinenti consessi dell'Unione (quali il gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle malattie non trasmissibili o il comitato degli Stati membri sulle reti europee di riferimento) in merito alle priorità, agli orientamenti strategici e alla loro attuazione.
- (13) Il 6 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche ⁽¹⁰⁾ (la «raccomandazione della Commissione»). Al fine di promuovere la diffusione e l'ulteriore sviluppo del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche e di facilitarne l'uso, la rete eHealth, in collaborazione con la Commissione, le parti interessate, i medici, i rappresentanti dei pazienti e le autorità competenti, dovrebbe sviluppare orientamenti, promuovere ulteriormente lo sviluppo e il monitoraggio del formato di scambio delle cartelle cliniche elettroniche e sostenere gli Stati membri nel garantire la privacy e la sicurezza degli scambi di dati. Al fine di rafforzare l'interoperabilità, la rete ha sviluppato linee guida sugli investimenti ⁽¹¹⁾ che raccomandano di tenere conto delle norme e delle specifiche cui è fatto riferimento nella raccomandazione della Commissione, in particolare ai fini delle procedure di appalto.
- (14) Poiché l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online rappresenta un elemento importante del funzionamento della rete, è opportuno chiarire il ruolo della rete eHealth in tale infrastruttura e in altri servizi europei di eHealth condivisi al fine di garantire un funzionamento trasparente della rete.
- (15) Affinché lo scambio di dati sanitari tra gli Stati membri possa avvenire in modo efficace, la rete eHealth dovrebbe adoperarsi per mettere gli Stati membri in condizione di effettuare tale scambio. In particolare, in base al rispetto di requisiti predefiniti e di prove e audit eseguiti dalla Commissione e, se possibile da altri esperti, la rete eHealth dovrebbe avere la possibilità di concordare la preparazione organizzativa, semantica e tecnica degli Stati membri candidati, necessaria per scambiare dati sanitari elettronici esaustivi convalidati per i casi d'uso approvati tramite i rispettivi punti di contatto nazionali per l'eHealth, e la loro costante idoneità a tale riguardo.

⁽⁹⁾ Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Raccomandazione (UE) 2019/243 della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa a un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 18).

⁽¹¹⁾ https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/ev_20190611_co922_en.pdf

- (16) Per assicurare un funzionamento efficace e trasparente della rete è opportuno stabilire norme per l'adozione del regolamento interno e del programma di lavoro pluriennale, nonché per la creazione di sottogruppi al fine di garantire l'efficace funzionamento della rete eHealth. Il regolamento interno dovrebbe specificare la procedura da seguire per le decisioni sullo scambio di dati personali tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, come descritto in precedenza.
- (17) I membri della rete eHealth interessati possono far progredire la loro collaborazione nei settori che rientrano nei compiti della rete. Tale collaborazione è promossa dagli Stati membri e ha carattere volontario. È questo il caso dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e potrebbe anche essere il caso di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth. Allorché scelgono di far progredire la loro collaborazione, gli Stati membri dovrebbero concordare le regole di tale cooperazione e impegnarsi a rispettarle.
- (18) Al fine di continuare a garantire un funzionamento trasparente della rete eHealth, è opportuno definire la relazione di questa con la Commissione, in particolare con riferimento ai compiti della rete eHealth e al ruolo della Commissione nello scambio transfrontaliero di dati sanitari tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online.
- (19) Il trattamento dei dati personali dei pazienti, dei rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete eHealth, effettuato sotto la responsabilità degli Stati membri o di altre organizzazioni o organismi pubblici degli Stati membri, dovrebbe essere realizzato conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾. I dati personali dei rappresentanti delle autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online, degli altri rappresentanti degli Stati membri, degli esperti e degli osservatori che partecipano alla rete eHealth sono trattati dalla Commissione conformemente al regolamento (UE) 2018/1725. Il trattamento dei dati personali allo scopo di gestire e garantire la sicurezza dei servizi chiave dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online effettuato sotto la responsabilità della Commissione dovrebbe ottemperare alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725.
- (20) Gli Stati membri, rappresentati dalle competenti autorità nazionali o da altri organismi designati, determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali attraverso l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e sono pertanto titolari del trattamento. Le rispettive responsabilità dei titolari del trattamento dovrebbero essere definite in un accordo separato. La Commissione, in quanto fornitrice di soluzioni tecniche e organizzative dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, procede al trattamento per conto degli Stati membri dei dati personali criptati dei pazienti tra i punti di contatto nazionali per l'eHealth ed è pertanto responsabile del trattamento. A norma dell'articolo 28 del regolamento generale sulla protezione dei dati e dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725, i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da un atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincola il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che specifica i trattamenti. La presente decisione stabilisce le norme che disciplinano i trattamenti da parte della Commissione in qualità di responsabile del trattamento.
- (21) Al fine di garantire pari diritti di accesso sulla base del regolamento generale sulla protezione dei dati e del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe essere considerata titolare del trattamento dei dati personali in relazione alla gestione dei diritti di accesso ai servizi chiave dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online.
- (22) Al fine di rendere trasparenti le procedure di rimborso, è opportuno stabilire norme in merito alle spese dei partecipanti alle attività della rete eHealth.
- (23) Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2011/890/UE e sostituirla con la presente decisione.

⁽¹²⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

- (24) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2011/24/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le norme necessarie per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete eHealth di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online prevista dall'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
 - a) «rete eHealth»: la rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online designate dagli Stati membri e che persegue gli obiettivi di cui all'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE;
 - b) «punti di contatto nazionali per l'eHealth»: i portali tecnici e organizzativi per la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online sotto la responsabilità degli Stati membri;
 - c) «servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online»: i servizi esistenti che sono trattati tramite i punti di contatto nazionali per l'eHealth e una piattaforma di servizi digitali chiave sviluppata dalla Commissione ai fini dell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
 - d) «infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online»: l'infrastruttura che consente la prestazione di servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online tramite i punti di contatto nazionali per l'eHealth e la piattaforma europea di servizi digitali chiave. Tale infrastruttura comprende sia i servizi generici, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 283/2014, sviluppati dagli Stati membri, sia una piattaforma di servizi digitali chiave, quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), dello stesso regolamento, sviluppata dalla Commissione;
 - e) «altri servizi europei di eHealth condivisi»: i servizi digitali che possono essere sviluppati nel quadro della rete eHealth e condivisi tra gli Stati membri;
 - f) «modello di governance»: una serie di norme relative alla designazione degli organismi che partecipano ai processi decisionali relativi all'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online o ad altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, nonché la descrizione di tali processi.
2. Le definizioni di cui ai punti 1), 2), 7) e 8) dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/679 si applicano di conseguenza.

Articolo 3

Membri della rete eHealth

1. I membri della rete eHealth sono le autorità degli Stati membri responsabili dell'assistenza sanitaria online, designate dagli Stati membri che partecipano alla rete eHealth.
2. Gli Stati membri che intendono partecipare alla rete eHealth notificano per iscritto alla Commissione:
 - a) la decisione di partecipare alla rete eHealth;
 - b) l'autorità nazionale responsabile dell'assistenza sanitaria online che diventerà membro della rete eHealth, nonché il nome del rappresentante e quello del suo supplente.

3. I membri notificano per iscritto alla Commissione:
 - a) la loro decisione di recedere dalla rete eHealth;
 - b) qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco dei membri che partecipano alla rete eHealth.

Articolo 4

Attività della rete eHealth

1. Nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth può, in particolare:
 - a) facilitare una maggiore interoperabilità dei sistemi nazionali delle tecnologie di informazione e di comunicazione e la trasferibilità transfrontaliera dei dati sanitari elettronici nell'assistenza sanitaria transfrontaliera;
 - b) fornire orientamenti agli Stati membri, in collaborazione con altre autorità di vigilanza competenti, per quanto riguarda la condivisione dei dati sanitari tra gli Stati membri e la possibilità per i cittadini di avere accesso ai propri dati sanitari e di condividerli;
 - c) fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio di buone pratiche in merito allo sviluppo di servizi sanitari digitali differenti, come la telemedicina, la sanità mobile o le nuove tecnologie nel settore dei megadati e dell'intelligenza artificiale, tenendo conto delle azioni in corso a livello dell'UE;
 - d) fornire orientamenti agli Stati membri per quanto riguarda il sostegno alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della prestazione dell'assistenza sanitaria grazie un uso migliore dei dati sanitari e l'accrescimento delle competenze digitali dei pazienti e degli operatori sanitari;
 - e) fornire orientamenti agli Stati membri e facilitare lo scambio volontario di migliori pratiche sugli investimenti in infrastrutture digitali;
 - f) fornire agli Stati membri, in collaborazione con altri organismi e soggetti interessati, orientamenti sui necessari casi d'uso per l'interoperabilità clinica e gli strumenti per realizzarla;
 - g) fornire ai membri orientamenti sulla sicurezza dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online o di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth, tenendo conto della legislazione e dei documenti elaborati a livello dell'Unione, in particolare nel settore della sicurezza, nonché delle raccomandazioni nel settore della cibersicurezza, operando in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza nonché con le autorità nazionali, se del caso.
2. Nell'elaborazione di orientamenti in merito a metodi efficaci per consentire l'uso di informazioni mediche per la sanità pubblica e la ricerca di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/24/UE, la rete eHealth tiene conto degli orientamenti adottati dal comitato europeo per la protezione dei dati e, se del caso, lo consulta. Tali orientamenti possono anche riguardare le informazioni scambiate tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online o altri servizi europei di eHealth condivisi.

Articolo 5

Funzionamento della rete eHealth

1. La rete eHealth adotta il suo regolamento interno a maggioranza semplice dei suoi membri.
2. La rete eHealth adotta un programma di lavoro pluriennale e uno strumento di valutazione dell'attuazione dello stesso.

3. Per assolvere i suoi compiti la rete eHealth può costituire sottogruppi permanenti in relazione a compiti specifici, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online o gli altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth.

4. La rete eHealth può anche costituire sottogruppi temporanei, anche con esperti, per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa rete eHealth. Tali sottogruppi si sciolgono non appena espletato il loro mandato.

5. Allorché decidono di far progredire la loro collaborazione in alcuni settori che rientrano nei compiti della rete, i membri della rete eHealth dovrebbero concordare le regole della cooperazione avanzata e impegnarsi a rispettarle.

6. Nel perseguire i suoi obiettivi, la rete eHealth opera in stretta collaborazione con le azioni comuni che sostengono le attività della rete eHealth, ove tali azioni comuni esistono, con le parti interessate o altri organismi o meccanismi di sostegno interessati, e tiene conto dei risultati ottenuti nel quadro di tali attività.

7. La rete eHealth elabora, insieme alla Commissione, i modelli di governance dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e partecipa a tale governance:

- i) concordando le priorità dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth e controllandone il funzionamento;
- ii) elaborando orientamenti e requisiti per il funzionamento, compresa la selezione delle norme utilizzate per l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online;
- iii) decidendo se i membri della rete eHealth debbano essere autorizzati ad avviare e proseguire lo scambio di dati sanitari elettronici attraverso l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, tramite i rispettivi punti di contatto nazionali per l'eHealth, sulla base della loro rispondenza ai requisiti stabiliti dalla rete eHealth valutata in base ai test eseguiti e agli audit condotti dalla Commissione;
- iv) approvando il piano di lavoro annuale per l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online.

8. La rete eHealth può elaborare, insieme alla Commissione, i modelli di governance di altri servizi europei di eHealth condivisi sviluppati nel quadro della rete eHealth e partecipare alla loro governance. La rete può inoltre stabilire le priorità, d'intesa con la Commissione, ed elaborare orientamenti per il funzionamento di tali servizi europei di eHealth condivisi.

9. Il regolamento interno può prevedere che altri paesi, diversi dagli Stati membri, che applicano la direttiva 2011/24/UE possano partecipare alle riunioni della rete eHealth in qualità di osservatori.

10. I membri della rete eHealth e i loro rappresentanti, nonché gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dall'articolo 339 del trattato, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽¹³⁾. In caso di mancato rispetto di tali obblighi il presidente della rete eHealth può adottare tutte le misure appropriate conformemente al regolamento interno.

Articolo 6

Relazione tra la rete eHealth e la Commissione

1. La Commissione:

- a) partecipa alle riunioni della rete eHealth e le copresiede con il rappresentante dei membri;

⁽¹³⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

- b) collabora con la rete eHealth e le fornisce sostegno in relazione alle sue attività;
 - c) assicura i servizi di segreteria per la rete eHealth;
 - d) sviluppa, applica e mantiene misure tecniche e organizzative adeguate relative ai servizi chiave dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online;
 - e) sostiene la rete eHealth nella verifica della conformità tecnica e organizzativa dei punti di contatto nazionali per l'eHealth ai requisiti per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari eseguendo i test e conducendo gli audit necessari. Esperti degli Stati membri possono assistere i controllori della Commissione.
2. La Commissione può partecipare alle riunioni dei sottogruppi della rete eHealth.
 3. La Commissione può consultare la rete eHealth su questioni relative all'assistenza sanitaria online a livello dell'Unione e allo scambio di migliori pratiche in materia di assistenza sanitaria online.
 4. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sulle attività svolte dalla rete eHealth.

Articolo 7

Protezione dei dati

1. Gli Stati membri, rappresentati dalle competenti autorità nazionali o da altri organismi designati, sono considerati titolari del trattamento dei dati personali da essi elaborati tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e attribuiscono in modo chiaro e trasparente le responsabilità tra i titolari del trattamento.
2. La Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati personali dei pazienti elaborati tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online. In qualità di responsabile del trattamento, la Commissione gestisce i servizi chiave dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online e rispetta gli obblighi in capo a un responsabile del trattamento di cui all'allegato della presente decisione. La Commissione non ha accesso ai dati personali dei pazienti trattati tramite l'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online.
3. La Commissione è considerata titolare del trattamento dei dati personali necessari per concedere e gestire i diritti di accesso ai servizi chiave dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online. Tali dati sono i recapiti degli utenti, compresi nome, cognome e indirizzo di posta elettronica, e la loro affiliazione.

Articolo 8

Spese

1. I partecipanti alle attività della rete eHealth non sono retribuiti dalla Commissione per i servizi resi.
2. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai partecipanti alle attività della rete eHealth sono rimborsate dalla Commissione conformemente alle disposizioni in vigore in seno alla Commissione in materia di rimborso delle spese sostenute da persone estranee alla Commissione invitate a partecipare a riunioni in veste di esperti. Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

*Articolo 9***Abrogazione**

La decisione di esecuzione 2011/890/UE è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

*Articolo 10***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

**RESPONSABILITÀ DELLA COMMISSIONE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PER L'INFRASTRUTTURA DI SERVIZI DIGITALI DI eHEALTH PER I SERVIZI INFORMATIVI
TRANSFRONTALIERI PER L'ASSISTENZA SANITARIA ONLINE**

La Commissione:

1. Istituisce un'infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile che interconnette le reti dei membri della rete eHealth che partecipano all'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online («infrastruttura di comunicazione sicura centrale») e ne assicura il funzionamento. Per adempiere ai suoi obblighi, la Commissione può ricorrere a terzi. La Commissione si assicura che a detti terzi si applichino gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente decisione.
2. Configura una parte dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale in modo che i punti di contatto nazionali per l'eHealth possano scambiarsi informazioni in maniera sicura, affidabile ed efficiente.
3. Tratta i dati personali su istruzione documentata dei titolari del trattamento.
4. Adotta tutte le misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative per mantenere efficiente l'infrastruttura di comunicazione sicura centrale. A tal fine la Commissione:
 - a) designa un responsabile per la gestione della sicurezza a livello dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale, ne comunica i dati di contatto ai titolari del trattamento e garantisce la sua disponibilità a reagire alle minacce alla sicurezza;
 - b) si assume la responsabilità della sicurezza dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale;
 - c) si assicura che tutte le persone cui è consentito l'accesso all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano assoggettati per contratto, professionalmente o per legge all'obbligo di riservatezza;
 - d) si assicura che il personale che ha accesso alle informazioni classificate soddisfi i relativi criteri in materia di nulla osta e riservatezza.
5. Adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare di compromettere il regolare funzionamento operativo del dominio dell'altro. A tal fine la Commissione istituisce le procedure specifiche relative alla connessione all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale. Tali informazioni comprendono:
 - a) una procedura di valutazione del rischio finalizzata a individuare e stimare potenziali minacce al sistema;
 - b) una procedura di audit e revisione finalizzata a:
 - i) verificare la corrispondenza tra le misure di sicurezza applicate e la politica di sicurezza attuata;
 - ii) controllare periodicamente l'integrità dei file di sistema, dei parametri di sicurezza e delle autorizzazioni concesse;
 - iii) effettuare controlli allo scopo di rilevare violazioni della sicurezza e intrusioni;
 - iv) apportare modifiche per colmare le lacune esistenti in materia di sicurezza;
 - v) definire le condizioni alle quali autorizzare, anche su richiesta dei titolari del trattamento, audit indipendenti, comprese ispezioni, e contribuire all'esecuzione di tali audit e di revisioni delle misure di sicurezza;
 - c) una procedura di controllo delle modifiche finalizzata a documentare e misurare l'impatto di una modifica prima della sua realizzazione e a tenere informati i punti di contatto nazionali per l'eHealth in merito a eventuali modifiche in grado di avere effetti sulla comunicazione con le altre infrastrutture nazionali e/o sulla sicurezza di queste;
 - d) una procedura per la manutenzione e la riparazione finalizzata a specificare le norme e le condizioni da seguire in caso di manutenzione e/o riparazione delle attrezzature;
 - e) una procedura per gli incidenti alla sicurezza finalizzata a definire il sistema di segnalazione e successione, informare senza indugio l'amministrazione nazionale responsabile e il garante europeo della protezione dei dati in merito a qualsiasi violazione della sicurezza e definire un processo disciplinare per affrontare le violazioni della sicurezza.

6. Adotta misure di sicurezza fisiche e/o logiche per le strutture che ospitano le attrezzature per l'infrastruttura di comunicazione sicura centrale e i controlli relativi all'accesso alla sicurezza e ai dati logici. A tal fine la Commissione:
 - a) garantisce il rispetto della sicurezza fisica per stabilire specifici perimetri di sicurezza e consentire l'individuazione di violazioni;
 - b) controlla l'accesso alle strutture e tiene un registro dei visitatori a fini di tracciabilità;
 - c) si assicura che le persone esterne a cui è consentito l'accesso ai locali siano scortate da personale debitamente autorizzato della rispettiva organizzazione;
 - d) provvede affinché non possano essere aggiunte, sostituite o rimosse attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli organismi responsabili designati;
 - e) controlla l'accesso da e verso un'altra rete o altre reti interconnesse con l'infrastruttura di comunicazione sicura centrale;
 - f) provvede affinché le persone che accedono all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano identificate e la loro identità sia accertata;
 - g) riesamina i diritti di autorizzazione relativi all'accesso all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale in caso di violazione della sicurezza riguardante tale infrastruttura;
 - h) salvaguarda l'integrità delle informazioni trasmesse attraverso l'infrastruttura di comunicazione sicura centrale;
 - i) applica misure tecniche e organizzative di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato ai dati personali;
 - j) applica, ove necessario, misure per bloccare l'accesso non autorizzato all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale dal dominio dei punti di contatto nazionali per l'eHealth (ossia blocco di un indirizzo IP/di localizzazione).
 7. Adotta misure per proteggere il suo dominio, compresa l'interruzione delle connessioni, in caso di scostamento sostanziale rispetto ai principi e ai concetti in materia di qualità o di sicurezza.
 8. Prevede un piano di gestione dei rischi in relazione al suo settore di competenza.
 9. Monitora — in tempo reale — l'efficienza di tutte le componenti dei suoi servizi dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale, produce statistiche periodiche e conserva le informazioni.
 10. Fornisce (24 ore su 24 e sette giorni alla settimana) supporto in inglese per tutti i servizi dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale tramite telefono, posta elettronica o portale web e accetta le chiamate dai chiamanti autorizzati: coordinatori dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale e rispettivi helpdesk, responsabili di progetto e persone designate dalla Commissione.
 11. Assiste i titolari del trattamento fornendo informazioni relative all'infrastruttura di comunicazione sicura centrale dell'infrastruttura di servizi digitali di eHealth per i servizi informativi transfrontalieri per l'assistenza sanitaria online, ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2016/679.
 12. Si assicura che i dati trasportati all'interno dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale siano criptati.
 13. Adotta tutte le misure necessarie per evitare che gli operatori dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale abbiano accesso non autorizzato ai dati trasportati.
 14. Adotta misure volte a facilitare l'interoperabilità e la comunicazione tra le amministrazioni nazionali competenti designate dell'infrastruttura di comunicazione sicura centrale.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1766 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
- (2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha richiesto al CEN e al CENELEC la redazione, la revisione e il completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Sulla base del mandato M/396, del 19 dicembre 2006, il CEN ha redatto la nuova norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017.
- (4) Unitamente al CEN, la Commissione ha valutato la conformità al mandato M/396, del 19 dicembre 2006, della norma EN ISO 19085-3:2017 redatta dal CEN.
- (5) Nel dicembre 2017 la Germania ha sollevato un'obiezione formale, conformemente all'articolo 10 della direttiva 2006/42/CE, per quanto riguarda la norma EN ISO 19085-3:2017 «Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza - Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC)».
- (6) L'obiezione formale sollevata dalla Germania si basa sulla mancata conformità del punto 6.6.2.2.3.1 della norma EN ISO 19085-3:2017, riguardante la prevenzione dell'accesso agli utensili e ad altri elementi mobili della macchina, ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE.
- (7) Dopo aver esaminato la norma EN ISO 19085-3:2017 unitamente ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE e ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa uno dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, vale a dire il requisito secondo cui i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi. La norma include in particolare specifiche tecniche per l'accesso agli elementi mobili della macchina attraverso l'area tra il telaio della macchina e le barriere laterali della macchina, ma non tratta la progettazione o la protezione del telaio stesso della macchina, che in alcuni casi potrebbe essere sufficientemente basso da essere eluso. È pertanto opportuno pubblicare la norma EN ISO 19085-3:2017 con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.

⁽²⁾ Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GUL 207 del 23.7.1998, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 316 del 14.11.2012, pag. 12).

- (8) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione ⁽⁴⁾. Per garantire che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati nello stesso atto, il riferimento della norma EN ISO 19085-3:2017 dovrebbe essere incluso in un allegato di tale decisione. La decisione di esecuzione (UE) 2019/436 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (9) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).

ALLEGATO

All'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è aggiunta la riga seguente:

«3.	EN ISO 19085-3:2017 Macchine per la lavorazione del legno — Requisiti di sicurezza — Parte 3: Foratrici e fresatrici a controllo numerico (NC) Avvertenza: per quanto riguarda il punto 6.6.2.2.3.1, la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 1.4.1, della direttiva 2006/42/CE, a norma del quale i ripari e i dispositivi di protezione non devono essere facilmente elusi.	C»
-----	--	----

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1767 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina***[notificata con il numero C(2019) 7635]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino, e l'articolo 19, frase introduttiva e lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione 2010/472/UE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o di parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina e, nel suo allegato III, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, soddisferà le condizioni di cui alla decisione 2010/472/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare negli elenchi dei paesi terzi o di loro parti di cui agli allegati I e III della decisione 2010/472/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2010/472/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa all'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina nell'Unione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 74).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e III della decisione 2010/472/UE sono così modificati:

1) la tabella di cui all'allegato I della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"		
-----	--	--	--

2) la tabella di cui all'allegato III della decisione 2010/472/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, è inserita la riga seguente:

"GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"		
-----	--	--	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1768 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I della decisione 2006/168/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione europea embrioni di bovini***[notificata con il numero C(2019) 7636]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione 2006/168/CE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di bovini.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione 2006/168/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di embrioni di bovini continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di embrioni di bovini.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2006/168/CE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/168/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).⁽³⁾ Decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità e che abroga la decisione 2005/217/CE (GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/168/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa alla Svizzera, è inserita la riga seguente:

"GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV"
-----	---	-------------	--------------	--------------

b) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

"JE	Jersey	ALLEGATO II	ALLEGATO III	ALLEGATO IV"
-----	--------	-------------	--------------	--------------

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1769 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema TRACES***[notificata con il numero C(2019) 7637]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e l'articolo 6, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽⁴⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti in conformità delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE e l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES). Tali elenchi figurano, rispettivamente, negli allegati I e II della summenzionata decisione.
- (3) A seguito della proposta presentata dal Belgio, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Zeebrugge dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) A seguito della proposta presentata dalla Danimarca, un nuovo centro d'ispezione dovrebbe figurare nell'elenco relativo al posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Esbjerg per l'ispezione dei prodotti imballati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) A seguito della proposta presentata dall'Irlanda, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso l'aeroporto di Dublino dovrebbe essere esteso ai prodotti imballati e a determinate categorie di animali, il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Dublino dovrebbe essere esteso a determinate categorie di animali e ai prodotti non imballati destinati al consumo umano, dovrebbe essere riconosciuto un nuovo posto d'ispezione frontaliere presso il porto di Rosslare per animali e prodotti, e il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliere di Shannon dovrebbe essere esteso a tutte le categorie di equidi. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

- (6) A seguito della proposta presentata dalla Spagna, dovrebbe essere revocata la sospensione del posto d'ispezione frontaliero di Santander relativa ai prodotti per il consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (7) A seguito della proposta presentata dalla Francia, presso il porto di Caen-Ouistreham, presso il porto e la ferrovia di Calais, presso il porto di Cherbourg, presso il porto di Dieppe, presso il porto di Roscoff e presso il porto di Saint-Malo dovrebbero essere riconosciuti nuovi posti d'ispezione frontalieri per determinate categorie di prodotti o di animali. Inoltre il riconoscimento del posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Dunkerque dovrebbe essere esteso ai prodotti non imballati destinati al consumo umano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (8) A seguito della proposta presentata dai Paesi Bassi, due nuovi centri d'ispezione dovrebbero figurare nell'elenco relativo al posto d'ispezione frontaliero presso il porto di Rotterdam per l'ispezione di determinate categorie di prodotti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle voci relative a tale Stato membro figurante nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE.
- (10) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2009/821/CE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) alle note particolari sono aggiunte le note seguenti:

«(17) = Soltanto per le partite trasportate con veicoli stradali mediante il servizio ferroviario Eurotunnel Le Shuttle

(18) = Eccetto prodotti della pesca e molluschi bivalvi

(19) = Solo prodotti della pesca e molluschi bivalvi»;

b) nella parte riguardante il Belgio, la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P		HC, NHC(2)»	
------------	----------	---	--	-------------	--

c) nella parte riguardante la Danimarca, la voce relativa al porto di Esbjerg è sostituita dalla seguente:

«Esbjerg	DK EBJ 1	P	E D & F Man Terminals Denmark ApS	HC-NT(6), NHC-NT(4) (6)(11)	
			Bluewater Shipping	HC(2), NHC(2)»	

d) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

i) la voce relativa all'aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport	IE DUB 4	A		HC(2), NHC(2)	U(8), E, O»
-----------------	----------	---	--	---------------	-------------

ii) la voce relativa al porto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Port	IE DUB 1	P		HC, NHC	U(14), E, O»
--------------	----------	---	--	---------	--------------

iii) dopo la voce relativa al porto di Dublino è inserita la voce seguente relativa al porto di Rosslare:

«Rosslare Europort	IE ROS 1	P		HC, NHC	U, E, O»
--------------------	----------	---	--	---------	----------

iv) la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A		HC(2), NHC(2)	U(8), E»
----------	----------	---	--	---------------	----------

e) nella parte riguardante la Spagna, la voce relativa al porto di Santander è sostituita dalla seguente:

«Santander	ES SDR 1	P		HC, NHC-NT»	
------------	----------	---	--	-------------	--

f) la parte relativa alla Francia è così modificata:

i) dopo la voce relativa a Brest sono inserite le voci seguenti relative al porto di Caen-Ouistreham e al porto e alla ferrovia di Calais:

«Caen-Ouistreham	FR CFR 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O
Calais	FR CQF 1	P, F(17)	Port	HC(18), NHC	U(8), E, O(14)
			Eurotunnel	HC(18), NHC	U(8), E
			Boulogne-sur-Mer	HC(1)(19)»	

ii) dopo la voce relativa a Châteauroux-Déols è inserita la voce seguente relativa al porto di Cherbourg:

«Cherbourg	FR CER 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O(14)»
------------	----------	---	--	------------	-----------------

iii) dopo la voce relativa a Deauville è inserita la voce seguente relativa al porto di Dieppe:

«Dieppe	FR DPE 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O(14)»
---------	----------	---	--	------------	-----------------

iv) la voce relativa al porto di Dunkerque è sostituita dalla seguente:

«Dunkerque	FR DKK 1	P	Route des Amériques	HC(1), NHC(1)(2)»	
------------	----------	---	---------------------	-------------------	--

v) dopo la voce relativa a Roissy Charles-de-Gaulle è inserita la voce seguente relativa al porto di Roscoff:

«Roscoff	FR ROS 1	P		HC(1)(2), NHC(2)»	
----------	----------	---	--	-------------------	--

vi) dopo la voce relativa a Rouen è inserita la voce seguente relativa al porto di Saint-Malo:

«Saint-Malo	FR SML 1	P		HC(1), NHC	U(8), E, O»
-------------	----------	---	--	------------	-------------

g) nella parte riguardante i Paesi Bassi, la voce relativa al porto di Rotterdam è sostituita dalla seguente:

«Rotterdam	NL RTM 1	P	Eurofrigo Kari-matastraat	HC, NHC-T(FR), NHC-NT	
			Eurofrigo, Abel Tasmanstraat	HC	
			Frigocare Rotterdam B.V.	HC(2)	
			Agro Merchants Maasvlakte B.V.	HC(2), NHC(2)	
			Kloosterboer Delta Terminal	HC(2)	
			Maastank B.V.	NHC-NT(6)	
			Agro Merchants Westland Warehousing B.V.	HC(2)	
			Van Duijn Coldstore B.V.	HC, NHC(2)»	

h) la parte relativa al Regno Unito è soppressa;

2) nell'allegato II, la parte relativa al Regno Unito è soppressa.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1770 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell'Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano***[notificata con il numero C(2019) 7639]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento.
- (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ⁽³⁾ elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che le esportazioni di tali prodotti nell'Unione soddisfano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori.
- (4) In particolare, l'allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, mentre l'allegato II della medesima decisione elenca i paesi terzi e i territori autorizzati a introdurre prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le restrizioni relative a dette importazioni da alcuni paesi terzi.
- (5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (6) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi e dei territori di cui alla decisione 2006/766/CE autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

- (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono così modificati:

1) la tabella di cui all'allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD	
GG	GUERNSEY»	

b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti:

«IM	ISOLA DI MAN	
JE	JERSEY»	

2) la tabella di cui all'allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la riga seguente:

«GB	REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD»	
-----	--	--

b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la riga seguente:

«GG	GUERNSEY»	
-----	-----------	--

c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente:

«IM	ISOLA DI MAN»	
-----	---------------	--

d) dopo la voce relativa all'Iran, è inserita la riga seguente:

«JE	JERSEY»	
-----	---------	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1771 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica la decisione 2011/163/UE per quanto riguarda l'approvazione dei piani presentati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalle dipendenze della Corona a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2019) 7641]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) A norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze elencate nell'allegato I di tale direttiva.
- (3) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽³⁾ approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale figuranti nell'elenco di cui all'allegato di tale decisione.
- (4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione i piani relativi a bovini, ovini/caprini, suini, equini, pollame, acquacoltura, latte, uova, conigli, selvaggina selvatica, selvaggina d'allevamento e miele per tale paese e i piani relativi ad alcuni dei suddetti prodotti per le dipendenze della Corona. Tali piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati.
- (5) Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero quindi figurare nell'elenco dei paesi terzi, di cui alla decisione 2011/163/UE, per i quali risultano approvati i piani per i prodotti in questione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2011/163/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2011/163/UE è così modificato:

- 1) tra le voci relative alle Isole Fær Øer e alla Georgia, è inserita la voce seguente:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X»
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

- 2) tra le voci relative alla Georgia e al Ghana, è inserita la voce seguente:

«GG	Guernsey	X						X						X»
-----	----------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	----

- 3) tra le voci relative a Israele e all'India, è inserita la voce seguente:

«IM	Isola di Man	X	X	X			X	X						X»
-----	--------------	---	---	---	--	--	---	---	--	--	--	--	--	----

- 4) tra le voci relative all'Iran e alla Giamaica, è inserita la voce seguente:

«JE	Jersey	X					X	X»						
-----	--------	---	--	--	--	--	---	----	--	--	--	--	--	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1772 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano***[notificata con il numero C(2019) 7642]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, e punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione ("i prodotti in questione"), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione.
- (3) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la sanità animale legati agli specifici prodotti in questione. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico "A" e trattamenti specifici da "B" a "F", enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la sanità animale legato al prodotto specifico.
- (4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite dei prodotti in questione destinati al consumo umano sottoposti al trattamento "A" continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (5) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE.
- (7) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1773 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona***[notificata con il numero C(2019) 7643]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 («la data del recesso»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni siano classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha presentato alla Commissione una domanda volta ad ottenere la determinazione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE, indicando che tale domanda concerne anche le dipendenze della Corona. La domanda era corredata, per tale paese e per le dipendenze della Corona, delle pertinenti informazioni relative ai criteri e ai fattori di rischio potenziali di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (4) La Scozia è attualmente classificata nella categoria di rischio trascurabile, ma il 18 ottobre 2018 in tale regione del Regno Unito è stato confermato un nuovo caso di BSE. Di conseguenza la Scozia non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda la categoria di rischio trascurabile. La Scozia dovrebbe quindi essere classificata nella categoria di rischio controllato.
- (5) In ragione della sua qualifica sanitaria con riguardo alla BSE l'Irlanda del Nord può essere considerata a rischio trascurabile, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona possono essere considerati a rischio controllato di BSE.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

- (6) Di conseguenza, tenendo conto delle informazioni specifiche di cui sopra e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, l'Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco di regioni di paesi terzi di cui all'allegato, lettera A, della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽³⁾, mentre il resto del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare alla lettera B di tale allegato relativo alla classificazione di paesi o regioni sulla base della loro qualifica sanitaria con riguardo alla BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato di tale decisione.
- (7) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019. Tuttavia essa non dovrebbe applicarsi se in tale data il diritto dell'Unione continuasse ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽³⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE

Stati membri

- Belgio
- Bulgaria
- Cechia
- Danimarca
- Germania
- Estonia
- Croazia
- Italia
- Cipro
- Lettoni
- Lituania
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Polonia
- Portogallo
- Romania
- Slovenia
- Slovacchia
- Spagna
- Finlandia
- Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

Paesi terzi

- Argentina
- Australia
- Brasile

- Cile
- Colombia
- Costa Rica
- India
- Israele
- Giappone
- Namibia
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Singapore
- Stati Uniti
- Uruguay

Regioni di paesi terzi

- Irlanda del Nord

B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

- Irlanda
- Grecia
- Francia

Paesi terzi

- Canada
- Guernsey
- Isola di Man
- Jersey
- Messico
- Nicaragua
- Corea del Sud
- Taiwan
- Regno Unito, ad eccezione della regione dell'Irlanda del Nord

C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

- Paesi o regioni non elencati alla lettera A o B.»
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1774 DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2019****che modifica l'allegato I della decisione 2012/137/UE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nell'elenco dei paesi terzi, o parti di essi, autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali domestici della specie suina***[notificata con il numero C(2019) 7644]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi, o parti di essi, dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, rispetterà le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2012/137/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali domestici della specie suina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dovrebbe figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti di essi, di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali domestici della specie suina.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali domestici della specie suina (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 29).

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2012/137/UE, dopo la voce relativa alla Svizzera è inserita la riga seguente:

"GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord"	
-----	--	--

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1775 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2019

che modifica l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione sperma di animali della specie bovina

[notificata con il numero C(2019) 7647]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, e l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L'11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ⁽²⁾, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell'Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1° novembre 2019 ("la data del recesso").
- (2) La decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione ⁽³⁾ reca, nel suo allegato I, un elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma di animali della specie bovina.
- (3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui alla decisione di esecuzione 2011/630/UE per l'introduzione nell'Unione di partite di sperma di animali della specie bovina continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.
- (4) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE autorizzati a introdurre nell'Unione partite di sperma di animali della specie bovina.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE.
- (6) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina (GU L 247 del 24.9.2011, pag. 32).

- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019.

Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

La tabella di cui all'allegato I della decisione di esecuzione 2011/630/UE è così modificata:

a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti:

«GB	Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord		
GG	Guernsey»		

b) dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:

«JE	Jersey»		
-----	---------	--	--

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT